

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Assicurazione - Cyber Enterprise Risk Management 2.2

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nella scheda di polizza e nelle relative condizioni.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei danni subiti dall'Assicurato e della sua responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di attacchi informatici o malfunzionamenti della sicurezza della rete.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Spese di incident response: le spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un incidente informatico o di una interruzione di attività aziendale per coordinare la risposta, avvalersi di servizi di informatica forense allo scopo di determinarne causa e portata, per notificare alla persona interessata l'avvenuto incidente informatico, per gestire e rispondere alle indagini avviate da un'autorità di regolamentazione o vigilanza in merito ad una presunta violazione delle norme sulla privacy, per proteggere o ripristinare la reputazione dell'Assicurato, per ottenere pareri e consulenze legali o servizi investigativi, per il monitoraggio del credito, del furto d'identità e dei social media, per il congelamento del credito, servizi di allerta frodi o altro software di prevenzione a favore delle persone fisiche danneggiate dall'incidente informatico
- ✓ Perdite per interruzione dell'attività aziendale: la riduzione del margine netto dell'Assicurato durante il periodo di indennizzo derivante da un'interruzione dell'attività aziendale verificata al di fuori del periodo di carenza concordato, cioè all'impossibilità di accedere, all'interruzione o disturbo al sistema informatico assicurato o all'accesso, deterioramento o distruzione di dati dall'Assicurato in conseguenza di atto informatico doloso, uso o accesso non autorizzato, errore umano, mancato funzionamento della sicurezza di rete, errore di programmazione, spegnimento di tutto o parte del sistema informatico assicurato per prevenire o mitigare i predetti eventi, interruzione di corrente, sovratensione o calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'Assicurato
- ✓ Costi di recupero di dati e sistemi: i costi necessari, in conseguenza di un'interruzione dell'attività aziendale, per recuperare o ricostruire i dati danneggiati, compromessi o persi, per riparare o ripristinare software o applicazioni, per identificare e porre rimedio alla causa dell'interruzione, per aggiornare, potenziare o sostituire il sistema informatico oppure per riportare in piena capacità operativa l'attività
- ✓ Cyber estorsioni: le somme di denaro e le spese del consulente ingaggiato per gestire la trattativa che l'Assicurato sostenga per porre fine a una minaccia credibile di hacking, di mancato funzionamento di un sistema informatico o di divulgazione, distruzione o utilizzo di informazioni riservate, sensibili o di identificazione personale in esso contenute



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sinistri derivanti da fatti noti alla data di decorrenza della polizza
- ✗ Sinistri derivanti da liti pendenti o precedenti
- ✗ Sinistri derivanti da atti dolosi dell'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da discriminazioni, molestie, pratiche lavorative illegali
- ✗ Sinistri avanzati o promossi dall'Assicurato o per suo conto derivanti da richieste di risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete oppure ai Media
- ✗ Sinistri derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali
- ✗ Sinistri di Responsabilità Civile Terzi inerenti a compensi e spese pagati all'Assicurato o costi addebitati
- ✗ Sinistri derivanti da lesioni fisiche o danni a cose
- ✗ Sinistri derivanti da guasti, interruzioni, disturbi alle infrastrutture
- ✗ Sinistri derivanti da incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica eventi naturali o fisici
- ✗ Sinistri derivanti da guerra civile, ribellione rivoluzione, insurrezioni,
- ✗ atti informatici dolosi o uso o accesso non autorizzato commesso per conto o da parte di uno Stato sovrano
- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento
- ✗ Sinistri derivanti da usura o deterioramento graduale
- ✗ Sinistri derivanti da vertenze in merito a brevetti o segreti commerciali
- ✗ Sinistri derivanti da violazioni di proprietà intellettuali
- ✗ Sinistri derivanti da pubblicità falsa o ingannevole
- ✗ Sinistri derivanti da prodotti
- ✗ Sinistri derivanti da negoziazioni finanziarie
- ✗ Sinistri di Cyber Crime derivanti da atti di dipendenti o amministratori dell'Assicurato o aventi oggetto sequestro amministrativo di denaro o titoli, fluttuazione di valore di denaro o titoli, danni indiretti e costi/spese di richiamo
- ✗ vulnerabilità di un qualsiasi software Log4j
- ✗ Sinistri derivanti da atti di autorità pubbliche;
- ✗ Sinistri derivanti da pratiche commerciali scorrette
- ✗ Sinistri derivanti da diffusione di materiale indecente
- ✗ Sinistri derivanti da gioco d'azzardo, scommesse, lotterie, giochi di fortuna o giochi promozionali
- ✗ Sinistri derivanti da prezzi, costi o stime imprecise

✓ Responsabilità civile verso terzi per violazioni della privacy e della sicurezza della rete: l'importo dovuto come risarcimento danni da parte dell'Assicurato nonché gli onorari e costi da quest'ultimo sostenuti per indagini, difesa e versamenti di cauzione in caso di violazione della privacy e della sicurezza di rete

✓ Responsabilità civile verso terzi derivanti dai media: l'importo dovuto come risarcimento danni da parte dell'Assicurato nonché gli onorari e costi da quest'ultimo sostenuti per indagini, difesa, versamenti di cauzione e servizi di pubbliche relazioni in caso di illeciti da cui derivino danni alla reputazione, diffamazione, denigrazione di prodotto, stress emotivo, intercettazione telefonica, plagio e/o pirateria di contenuti multimediali, violazione di copyright o negligenze in merito alla creazione o divulgazione di contenuti multimediali

Garanzie opzionali:

✓ Spese di Emergenza di Incident Response

✓ Costi di Miglioramento

✓ Crimine Informatico

✓ Premio di Ricompensa

✓ Frodi relative alla Telecomunicazioni

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

✗ Sinistri avanzati in USA o derivanti da violazioni di leggi vigenti in USA

Il presente elenco riporta la sintesi dei rischi esclusi. Per l'elenco completo si rinvia alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! La polizza prevede dei sottolimiti di copertura specifici a seconda della garanzia coinvolta dal sinistro

! La polizza prevede delle franchigie e scoperti specifici a seconda della garanzia coinvolta dal sinistro

! Le garanzie di responsabilità civile operano su base claims made e, pertanto, sono coperte le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato durante il periodo assicurativo purché relativi ad atti illeciti commessi successivamente alla data di retroattività concordata

! Tutti gli eventi o richieste di risarcimento che si riferiscono alla stessa fonte o causa originante o sottostante vengono considerati un unico sinistro

! Qualora la società contraente venga ceduta, incorporata o sia liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale, la copertura opera solo per gli eventi verificatisi antecedentemente

! L'operatività di tutte le Garanzie ed Estensioni di Copertura è subordinata al mantenimento, **sul Sistema Informatico Assicurato e** per l'intera durata del Periodo Assicurativo, di soluzioni tecnologiche per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici in grado di garantire almeno funzionalità EDR, XDR e NGAV, Protezione *Ransomware* predittiva, *remediation* automatica con intervento entro 30 minuti dall'identificazione della minaccia, Protezione *multi-layered* strutturata su almeno 9 livelli, conformità ai *benchmark* MITRE ATT&CK, Operatività *out-of-the-box* senza necessità di configurazioni personalizzate.

Il presente elenco riporta le principali esclusioni. Per l'elenco completo si rinvia alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ Mondo intero, con l'eccezione di USA e Canada (nonché qualunque territorio sottoposto a tali giurisdizioni) relativamente ai quali l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento relative alla privacy e sicurezza, le richieste di risarcimento relative ai media e i procedimenti di autorità di vigilanza



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento di rischio
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui un membro del gruppo di controllo venga a conoscenza per la prima volta del sinistro, oppure in caso di mancato rinnovo della polizza dalla data di scadenza del periodo assicurativo o del periodo di garanzia postuma, a seconda di quale delle due date si verifichi per prima
- Fornire all'Assicuratore una descrizione dettagliata del sinistro, danno o spesa e di ogni altro elemento, dettagli di tutte le parti coinvolte, inclusi nomi e informazioni di contatto, copia della richiesta di risarcimento avanzata dal terzo e le notifiche e i documenti relativi all'eventuale procedimento dell'autorità di vigilanza
- In caso di sinistro per interruzione dell'attività aziendale, allegare alla denuncia un calcolo delle perdite dove siano indicati in dettaglio come siano state calcolate e sulla base di quali presupposti, fornendo ogni prova documentale, rendiconto, libro contabile, nota contabile, fattura, registro o altro documento o sua copia richiesto dall'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Assicurazione - Cyber Enterprise Risk Management 2.2

DIP Aggiuntivo realizzato in data: febbraio 2023. Aggiornato a febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura, né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento in relazione a un sinistro, danno o spesa, né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! La polizza prevede delle definizioni specifiche tramite l'uso di termini ripetuti lungo tutto il testo in grassetto. Quando riferito al danno, perdita, costo o spesa oggetto della garanzia, tali definizioni sono determinanti nel comprendere il contenuto della clausola e, quindi, ciò che è assicurato oltre che, di conseguenza, quanto non è invece oggetto di copertura



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che, al momento della decorrenza delle coperture, siano dotate **di un sistema informativo fornito di** soluzioni tecnologiche per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, in grado di garantire almeno funzionalità EDR, XDR

e NGAV, Protezione *Ransomware* predittiva, *remediation* automatica con intervento entro 30 minuti dall'identificazione della minaccia, Protezione *multi-layered* strutturata su almeno 9 livelli, conformità ai *benchmark* MITRE ATT&CK, Operatività *out-of-the-box* senza necessità di configurazioni personalizzate.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questo prodotto gli intermediari percepiscono una commissione media pari al ___%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami diretti all'impresa devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Ufficio Reclami, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando il reclamo trasmesso all'IVASS della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>IVASS non ha il potere di risolvere le controversie, in particolare inerenti alla quantificazione delle somme erogate dalla compagnia e all'attribuzione della responsabilità per cui permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p> <p>Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è alternativo alle procedure di Mediazione e Negoziazione assistita.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.</p> <p>Fuori dai casi per cui è previsto l'avvio di una mediazione, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve esperire un procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>La polizza prevede che qualora insorga una controversia fra l'Assicurato e l'Impresa circa l'opportunità di transare una richiesta di risarcimento o di proporre appello a un giudizio o una decisione ad esse relative, l'Impresa avrà la facoltà di avvalersi del consulto con un consulente legale scelto dall'Impresa tra consulenti legali di comprovata esperienza. Qualora tale consulente consigli, tenuto conto di tutte le circostanze, di tentare una transazione l'Impresa, dopo aver essersi consultato con l'Assicurato e averne ricevuto il consenso scritto, tenterà la transazione seguendo il consiglio del consulente legale. Ove tale tentativo di transazione non abbia successo, l'Impresa continuerà a tenere indenne l'Assicurato ai sensi di tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che l'Assicurato non sarà tenuto ad accettare la raccomandazione formulata dal consulente legale.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante</p>

	accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: (https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli , secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Polizza di Assicurazione Cyber Enterprise Risk Management Versione 2.2 – Cybance

Ed. 04/2025

CHUBB®

SCHEDA DI POLIZZA

Numero di Polizza :		Errore. Variabile di documento non specificata.		
Sezione 1	Contraente	Errore. Variabile di documento non specificata.		
	Indirizzo	Errore. Variabile di documento non specificata. - Errore. Variabile di documento non specificata. - Errore. Variabile di documento non specificata. - Errore. Variabile di documento non specificata.		
	Codice Fiscale/Partita IVA	Errore. Variabile di documento non specificata. Errore. Variabile di documento non specificata.		
Sezione 2	Periodo Assicurativo	Effetto	dalle ore 24.00 del	Errore. Variabile di documento non specificata.
		Scadenza	alle ore 24.00 del	Errore. Variabile di documento non specificata.
Sezione 3	Limite Aggregato di Polizza:			
			Limite per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
	Garanzie Danni Propri			
	1.1 Spese di Incident Response	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
		con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
	1.2 Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Periodo di Carenza: **
		con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Periodo di Carenza: **
	1.3 Costi di Recupero di Dati e Sistemi	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
		con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
	1.4 Perdita per Cyber Estorsione	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso		Euro *****		
Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi				
1.5 Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete		Euro *****		
1.6		Euro *****		

Responsabilità Derivante dai Media			
Estensioni di Copertura			
2.1 Spese di Emergenza di Incident Response	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
2.2 Costi di Miglioramento		Euro *****	
2.3 Crimine Informatico	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
2.4 Premio di Ricompensa		Euro *****	
2.5 Frodi Relative alle Telecomunicazioni	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	
2.6 Sostituzione Hardware		Euro *****	
2.7 Perdite per Danno Reputazionale		Euro *****	
Sottolimiti		Sottolimiti per Periodo Assicurativo	Franchigia
Fondo Ricorso Consumatori		Euro *****	
Perdite Derivanti da Carte di Pagamento		Euro *****	
Sanzioni dell'Organo di Vigilanza		Euro *****	
Ulteriori Sottolimiti			
		Percentuale di Scoperto Aggiuntivo	Sottolimiti per Periodo Assicurativo
Ransomware			
Perdite per Sfruttamento Software Trascurato	0 - 45 giorni		
	46 - 90 giorni		
	91 - 180 giorni		
	181 - 365 giorni		
	Oltre 365 giorni		


Sottolimiti per Eventi a Impatto Diffuso				
		Percentuale di Scoperto Aggiuntivo	Sottolimiti per Periodo Assicurativo	Franchigia
Sezione 4	Sfruttamento di Vulnerabilità Note			
	Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software			
	Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day			
	Qualsiasi Altro Evento a Impatto Diffuso			
	Data di Retroattività			
Sezione 5	Periodo di Indennizzo	180 giorni		
Sezione 6	Periodo di Garanzia Postuma	12 mesi con premio imponibile addizionale pari al 100% dell'ultimo premio imponibile annuo		
Sezione 7	Intermediario	Errore. Variabile di documento non specificata.	Codice	Errore. Variabile di documento non specificata.
Sezione 8	Premio annuo			
		Premio imponibile	Imposte	Premio Lordo
		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
	Premio alla firma			
	Rateo dal	00-01-1900	al	00-01-1900 - (gg 0/360) di
		Premio imponibile	Imposte	Premio Lordo
		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Rate successive dal	00-01-1900			
	Premio imponibile	Imposte	Premio Lordo	
	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	

Milano, 24 giugno 2026

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi -



Indice	Pagina
SCHEDA DI POLIZZA	2
GLOSSARIO E PREMESSA GENERALE	6
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: GARANZIE BASE	6
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: ESTENSIONI DI COPERTURA	7
3. DEFINIZIONI GENERALI DI POLIZZA	8
4. ESCLUSIONI GENERALI	24
5. CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE	29
6. NORME GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	37

Cyber Enterprise Risk Management

Versione 2.2

GLOSSARIO

Il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, contenuti nel presente Set Informativo spiegandoli nel loro significato.

Il Glossario è riportato nell'art. 3 "Definizioni Generali di Polizza" e i termini ivi riportati sono riconoscibili in quanto indicati in grassetto e con la lettera iniziale maiuscola.

PREMESSA GENERALE

La presente **Polizza** è finalizzata a offrire all'**Assicurato** una protezione finanziaria dai costi e dalle responsabilità conseguenti a una violazione dei dati, a un attacco informatico e a un'interruzione di sistema.

La quotazione dei relativi rischi e l'estensione delle garanzie sono state strutturate in relazione ad assicurati che abbiano adottato soluzioni di gestione, preparazione e prevenzione degli incidenti informatici tali da affrontare le minacce informatiche più comuni e ridurre le esposizioni ai rischi da esse derivanti. Tutte le Garanzie ed Estensioni di Copertura sono quindi subordinate al mantenimento, per l'intera durata del Periodo Assicurativo, di soluzioni tecnologiche per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, in grado di garantire almeno le funzionalità minime indicate all'art. 5.15 "Condizione di Efficacia della Garanzia" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

In assenza di costante presenza di tali soluzioni tecnologiche, non verranno quindi coperti i danni diretti e indiretti derivanti da eventi di natura informatica.

A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente **Polizza** (comprensiva della Scheda di Polizza in frontespizio), il **Contraente** e l'**Assicuratore** concordano quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: GARANZIE BASE

Att.ne: Le garanzie riportate al seguente articolo sono operanti solo se indicate come tali nella Scheda di Polizza.

Premessa:

Ogni **Incidente Informatico**, **Interruzione dell'Attività Aziendale**, **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà classificato come un **Evento a Impatto Limitato** o come un **Evento a Impatto Diffuso**. La copertura di un **Evento a Impatto Limitato** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo seguente, e ai Sottolimiti applicabili, come riportato nella sezione 3 della Scheda di Polizza. La copertura di un **Evento a Impatto Diffuso** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo seguente, e ai Sottolimiti operanti, nonché ai **Limiti per Periodo Assicurativo**, alle **Franchigie** e agli **Scoperti Aggiuntivi** riportati nella tabella "Sottolimiti Estensioni di Copertura per Eventi a Impatto Diffuso" della sezione 3 della Scheda di Polizza.

Garanzie Danni Propri:

L'**Assicuratore** pagherà per conto dell'**Assicurato**:

1.1 Spese di Incident Response

le **Spese di Incident Response** in conseguenza di un **Incidente Informatico** o di un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** scoperti per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere stati denunciati all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

L'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato**:

1.2 Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale

le **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** durante il **Periodo di Indennizzo** derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** che ecceda il **Periodo di Carenza** e sia stata scoperta per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

1.3 Costi di Recupero di Dati e Sistemi

i **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** durante il **Periodo di Indennizzo**, derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** scoperta per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

1.4 Cyber Estorsioni

i **Fondi per Cyber Estorsione** e le **Spese per Cyber Estorsione** in conseguenza di un **Evento di Cyber Estorsione** scoperto per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Evento di Cyber Estorsione** dovrà essere stato denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi:

L'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato**:

1.5 Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete

i **Danni** e le **Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** a causa di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** verificatosi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**. Tale **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

1.6 Responsabilità Derivante dai Media

i **Danni** e le **Spese per Richieste di Risarcimento relative ai Media** in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** a causa di un **Atto Illecito relativo ai Media** verificatosi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**. Tale **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: ESTENSIONI DI COPERTURA

Att.ne: Le garanzie seguenti sono operanti solo se indicate come tali nella Scheda di Polizza.

Premessa:

Ogni **Incidente Informatico**, **Interruzione dell'Attività Aziendale**, **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà classificato come un **Evento a Impatto Limitato** o come un **Evento a Impatto Diffuso**. La copertura di un **Evento a Impatto Limitato** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo precedente, e ai Sottolimiti applicabili, come riportato nella sezione 3 della Scheda di Polizza. La copertura di un **Evento a Impatto Diffuso** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo e all'articolo precedente, e ai Sottolimiti operanti, nonché ai **Limiti per Periodo Assicurativo**, alle **Franchigie** e agli **Scoperti Aggiuntivi** riportati nella tabella "Sottolimiti Estensioni di Copertura per **Eventi a Impatto Diffuso**" della sezione 3 della Scheda di Polizza.

L'**Assicuratore** pagherà per conto dell'**Assicurato**:

2.1 Spese di Emergenza di Incident Response

le **Spese di Emergenza di Incident Response** sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** di un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, la cui sussistenza sia stata accertata, nel caso in cui tale **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** richiedano un'attenzione immediata al fine di mitigare il danno, gli effetti e i costi ad essi associati. Tali **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere stati denunciati all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

L'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato**:

2.2 Costi di Miglioramento

i **Costi di Miglioramento** derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** coperta ai sensi dell'art. 1.3 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.3 Crimine Informatico

la **Perdita Economica Diretta** in conseguenza esclusiva del **Furto di Denaro o Titoli** di una **Società Assicurata** a causa di un **Uso o Accesso Doloso** da parte di un **Terzo** di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Uso o Accesso Doloso** dovrà essere stato denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.4 Premio di Ricompensa

il **Premio di Ricompensa**, solo nella misura in cui esso sia stato utilizzato in diretta relazione a un **Evento di Cyber Estorsione** coperto ai sensi dell'art. 1.4 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Tale **Evento di Cyber Estorsione** dovrà essere stato denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.5 Frodi relative alle Telecomunicazioni

le **Spese di Telecomunicazione** causate da un **Atto Doloso relativo alle Telecomunicazioni** da un **Uso o Accesso Doloso** da parte di un **Terzo** di un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Atto Informatico Doloso** o **Uso o Accesso Doloso** dovranno essere stati denunciati all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.6 Sostituzione Hardware:

Costi di Sostituzione Hardware derivanti esclusivamente e direttamente da un guasto della **Sicurezza della Rete** che abbia come conseguenza il fatto che un **Hardware** sia reso elettricamente non funzionante, sia ridotto nella sua funzionalità o sia reso inutilizzabile per lo scopo a cui è destinato, purché tale guasto della **Sicurezza della Rete** sia scoperto da un membro del **Gruppo di controllo** durante il **Periodo Assicurativo** e venga denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

2.7 Perdita per Danno Reputazionale

L'**Assicuratore** rimborserà l'**Assicurato** di una **Perdita per Danno Reputazionale** verificatasi durante il **Periodo di Attività Ridotta** che sia conseguenza esclusiva di un **Evento Reputazionale** scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo** e denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

3. DEFINIZIONI GENERALI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, utilizzati nella presente **Polizza** in grassetto al singolare o al plurale, assumono il seguente significato:

3.1 **Assicurato**: la **Società Assicurata** e ogni **Persona Assicurata**.

3.2 **Assicuratore**: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

3.3 **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**: qualunque effettivo o presunto, anche se derivante da colpa grave dell'**Assicurato**:

- A. mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete**, compresa la mancata dissuasione, individuazione, prevenzione o difesa da un **Atto Informatico Doloso** o un **Uso o Accesso Non Autorizzato**, anche se ne derivi un **Danno Personale**; o
- B. incapacità da parte dell'**Assicurato** o di un fornitore esterno di cui l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, di gestire, trattare, immagazzinare, distruggere o altrimenti controllare:
 - i. **Dati Personali**, anche se ne derivi un **Danno Personale**; o
 - ii. informazioni aziendali private di terzi non di pubblico dominio, in qualunque formato fornite all'**Assicurato**; o
- C. violazione involontaria della politica sulla privacy dell'**Assicurato** che causi una violazione di una **Norma**

sulla **Privacy**, compreso l'utilizzo o la raccolta illecita e involontaria di **Dati Personali** da parte dell'**Assicurato**.

3.4 **Atto Illecito relativo alle Telecomunicazioni:** qualsiasi atto doloso commesso ai danni di un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso** o un accesso doloso o hacking ad un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o ad un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, allo scopo di creare, cancellare, ottenere, raccogliere, modificare o distruggere **Dati relativi alle Telecomunicazioni** o servizi. Il termine **Atto Illecito relativo alle Telecomunicazioni** comprende attacchi "Distributed Denial of Service (DDoS)", l'introduzione di codice nocivo, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worms e bombe logiche o a tempo, o ogni altro malware, programma, file o istruzioni dannose che potrebbero interrompere, danneggiare, impedire l'accesso a, o in ogni altro modo corrompere le operazioni di un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**, un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, **Dati relativi alle Telecomunicazioni** o software all'interno.

3.5 **Atto Illecito Relativo ai Media:** l'effettivo o presunto:

- A. screditamento o danno alla reputazione o al buon nome di una persona o di un'organizzazione, pubblicazione diffamatoria o diffamazione orale, denigrazione di prodotto, dichiarazione falsa relativa alla qualità di prodotti o servizi, inflizione di stress emotivo o sofferenze mentali, dichiarazione dolosamente falsa al fine di causare un danno economico;
- B. intercettazione telefonica, detenzione ingiusta, lite temeraria;
- C. plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee in relazione a **Contenuti Multimediali**;
- D. violazione di copyright, nomi di dominio, segni distintivi (trade dress), titoli o slogan, ovvero diluizione o violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni commerciali, escludendo comunque la violazione, accertata o presunta, di qualunque brevetto o **Segreto Commerciale**;
- E. negligenza in relazione alla creazione o divulgazione da parte dell'**Assicurato** di **Contenuti Multimediali**;

commesso dall'**Assicurato**, anche con colpa grave, esclusivamente nell'ambito della prestazione di **Servizi Multimediali**.

Il termine **Atto Illecito relativo ai Media** non comprende alcun tipo di discriminazione o comportamento discriminatorio, nonché alcuna presunta **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** dovuta all'impossibilità di accedere o a limitazioni all'accesso al sito web dell'**Assicurato** e/o ai **Contenuti Multimediali**.

3.6 **Atto Informatico Doloso:** un atto doloso commesso ai danni di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, o un accesso doloso o hacking di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, al fine di creare, cancellare, impossessarsi, raccogliere, alterare o distruggere **Dati** o servizi, senza comportare alcun danno materiale a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**, un apparecchio o un'infrastruttura di telecomunicazioni. Il termine **Atto Informatico Doloso** comprende un attacco "denial of service" distribuito o l'introduzione di un codice nocivo, un **Ransomware** reale o presunto, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a tempo o di qualunque malware, programma, file o istruzione di natura nociva che possa perturbare, danneggiare, impedire l'accesso o in qualunque altro modo rovinare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, **Dati** o software all'interno.

3.7 **Causa Diffusa:**

- (i) un singolo atto o una serie di atti tra essi dipendenti commessi da un soggetto o da un gruppo coordinato di soggetti che siano esterni rispetto alla **Società Assicurata**; o
- (ii) un singolo errore, omissione o mancanza, o una serie di errori, omissioni o mancanze tra essi dipendenti, di una persona o **Sistema Informatico** che siano esterni rispetto alla **Società Assicurata**,

che costituisca o causi un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, e inoltre costituisca o causi un incidente all'interno di un **Sistema Informatico** di una qualsiasi persona o ente al di fuori del **Gruppo Limitato di Impatto**.

Tuttavia, il termine **Causa Diffusa** non comprende un atto che richiede una manipolazione dolosa delle azioni di un **Utente Autorizzato** al fine di realizzare o causare tale **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**.

- 3.8 **Contenuti Multimediali:** media elettronici distribuiti da o per conto dell'**Assicurato** su internet, compresi i siti web di social media.
- 3.9 **Contenuto Indecente:** parole, frasi, pubblicazioni online, immagini, pubblicità o ogni altro materiale che:
1. è sessualmente esplicito e in violazione di una normativa che proibisce tale contenuto;
 2. è sessualmente esplicito e pubblicato online senza il consenso della o delle persone fisiche raffigurate nel materiale;
 3. incoraggi, faciliti, inciti, o minacci abusi, molestie o sfruttamento sessuale, incluso il traffico di esseri umani e/o il traffico di esseri umano per lo sfruttamento sessuale; o
 4. incoraggi, faciliti, inciti, o minacci violenza fisica, violenza autoinflitta o qualsiasi altro simile sofferenza fisica, incluso il terrorismo.
- 3.10 **Contraente:** il soggetto indicato alla sezione 1 della Scheda di Polizza che sottoscrive il presente contratto.
- 3.11 **Costi di Miglioramento** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.2 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): i costi per sostituire o rimettere in funzione software o applicazioni in un **Sistema Informatico Assicurato** con versioni più recenti, aggiornate e/o migliorate di tali software o applicazioni.
- I **Costi di Miglioramento** sono da intendersi parte e non in aggiunta al **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per la garanzia "Costi di Recupero di Dati e Sistemi" ai sensi del punto 1.3 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", e lo riducono.
- 3.12 **Costi di Recupero di Dati e Sistemi:** i costi ragionevoli e necessari:
- A. per recuperare o ricostruire **Dati** che siano stati danneggiati, compromessi o persi. I costi per recuperare o ricostruire i **Dati** sono coperti solo se e fino alla misura in cui una società terza specializzata in informatica forense, assunta per recuperare i **Dati** persi, accerti che tali **Dati** possano essere recuperati o ricostruiti; e
 - B. per riparare o ripristinare software o applicazioni in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**, ma solo se necessario per ripristinare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** a una condizione o funzionalità uguale o equivalente a quella precedente all'**Interruzione dell'Attività Aziendale**; e
 - C. per identificare e porre rimedio alla causa dell'**Interruzione dell'Attività Aziendale**; e
 - D. con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non sarà negato o ritardato senza ragione:
 - i. per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, ma solo se il costo per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare il software o le applicazioni danneggiate o compromesse su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso** a uno standard, condizione, funzionalità o versione più recente o aggiornata venga ragionevolmente valutato dall'**Assicurato** inferiore o uguale al costo di riparare, correggere o ripristinare il medesimo; o
 - ii. per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare un **Sistema Informatico Assicurato**, ma solo qualora siano applicabili **Costi di Miglioramento**; e
 - iii. qualunque altro costo ragionevole e necessario per riportare in piena capacità operativa l'attività dell'**Assicurato**, ma solo nella misura in cui l'**Interruzione dell'Attività Aziendale** abbia da sola creato o causato l'impedimento o il problema che ostacola la piena capacità operativa dell'attività dell'**Assicurato**.
 - iv. Una società terza di consulenza contabile per il calcolo delle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale**

Il termine **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** comprende, a mero titolo esemplificativo:

- I. l'utilizzo di attrezzatura esterna, sia avvalendosi di un terzo che noleggiando l'attrezzatura;
- II. l'adozione di un metodo di lavoro alternativo in conformità a un piano di continuità operativa;
- III. i costi di subappalto a un fornitore esterno di servizi; e
- IV. il maggiore costo del lavoro.

Il termine **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** non comprende:

- (a) costi o spese sostenuti per identificare o porre rimedio a vulnerabilità di software;
- (b) costi per sostituire qualunque hardware o bene materiale;

- (c) costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo dei **Dati**, compresi i **Segreti Commerciali**;
- (d) il valore economico o di mercato dei **Dati**, compresi dei **Segreti Commerciali**;
- (e) qualunque altro danno o perdita di tipo indiretto;
- (f) **Spese di Incident Response**;
- (g) costi per aggiornare, potenziare, sostituire, mantenere o migliorare qualunque **Dato** o **Sistema Informatico** oltre a quanto previsto ai punti i. e ii. della lettera D di cui sopra

3.13 **Costi di Sostituzione Hardware**: costi di importo ragionevole sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** per riparare, ripristinare o sostituire **Hardware**, nel caso in cui tali costi rappresentino una soluzione più efficiente in termini di tempo e di costo rispetto al recupero, alla ricostruzione, alla riparazione o al restauro dei **Dati** dell'**Assicurato** all'interno dell'**Hardware** esistente dell'**Assicurato**.

La riparazione, il ripristino e/o la sostituzione è limitata ad **Hardware** di condizioni o funzionalità equivalenti a quelli esistenti prima del guasto della **Sicurezza della Rete** e non riguarda **Hardware** che non faceva parte del **Sistema Informatico Assicurato** nel momento immediatamente precedente al guasto della **Sicurezza della Rete**.

3.14 **Danni**: il risarcimento di danni (compresi danni non patrimoniali), la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo il giudizio e le transazioni che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un **Evento Dannoso** coperto dalla presente **Polizza**.

Il termine **Danni** comprende i danni punitivi e i danni esemplari, ma solo nella misura in cui tali danni siano assicurabili ai sensi delle leggi della giurisdizione applicabile.

Esclusivamente in relazione alla garanzia 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", il termine **Danni** comprende inoltre il **Fondo Ricorso Consumatori**, le **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento** e le **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza**.

Ogni **Danno** è soggetto al **Limite per Periodo Assicurativo** o al Sottolimito riportato nella Scheda di Polizza in relazione alle varie garanzie a cui sono applicabili.

Il termine **Danni** non comprende:

- i. qualunque somma che l'**Assicurato** non sia legalmente obbligato a pagare;
- ii. fatti non assicurabili ai sensi della legge che regola la presente **Polizza**;
- iii. il costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o altro risarcimento non pecuniario o d'accertamento, compresa l'esecuzione in forma specifica e qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
- iv. fatto salvo quanto coperto ai sensi della garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", la perdita da parte dell'**Assicurato** di compensi o profitti, restituzione di compensi o commissioni;
- v. royalty o la ripetizione di servizi da parte dell'**Assicurato** o sotto la sua supervisione;
- vi. la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l'**Assicurato** non abbia legalmente diritto;
- vii. qualunque importo che non abbia l'esclusiva finalità di risarcire danni causati da un **Evento Dannoso**, salvo ove specificamente previsto nelle presente **Polizza**; e
- viii. qualunque altro danno o perdita consequenziale.

In relazione alla garanzia di cui al punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", il termine **Danno** non comprende alcun corrispettivo dovuto o pagato a o da un **Assicurato** (comprese royalty o la restituzione, riduzione, resa o rimborso di qualunque pagamento, addebito o compenso) o costi per correggere o ripetere servizi relativi a **Prodotti**, anche per il richiamo, la perdita d'uso o la rimozione di **Prodotti**.

3.15 **Danno a Cose**: il danneggiamento materiale o la perdita o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso dello stesso. Il termine **Danno a Cose** non comprende alcun danneggiamento, perdita, distruzione o perdita d'uso di **Dati**.

3.16 **Danno Personale**: qualunque danno derivante da uno o più dei seguenti casi:

- A. arresto, detenzione o carcerazione ingiusti;
- B. azione legale esperita con malafede e colpa grave;
- C. pubblicazione diffamatoria o diffamazione orale o qualunque altro materiale calunnioso o denigratorio;

- D. pubblicazioni o dichiarazioni in violazione del diritto alla privacy di una persona fisica; e
- E. violazione di domicilio o sfratto illegale, o qualunque altra invasione del diritto all'occupazione privata.

3.17 **Data di Retroattività:** la data riportata alla sezione 4 della Scheda di Polizza.

3.18 **Dati:** qualunque software o altra informazione in formato elettronico conservata su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso**. Il termine **Dati** include la capacità di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso** di conservare informazioni, processare informazioni, e trasmettere informazioni attraverso Internet.

Il termine **Dati** non comprende alcun bene tangibile.

3.19 **Dati Personali:**

- A. il nome di una **Persona Fisica**, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, i dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, il numero di carte di credito o di debito, la partita iva, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il numero di conto corrente e lo storico movimenti, o password; e
- B. qualunque altra informazione personale protetta come definita nelle **Norme sulla Privacy**, in qualunque formato.

3.20 **Dati Relativi alle Telecomunicazioni:** software o altre informazioni in formato elettronico conservate su un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**. Il termine **Dati Relativi alle Telecomunicazioni** comprende la capacità del **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o del **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso** di conservare, processare e trasmettere informazioni attraverso internet, mentre non comprende alcun hardware o bene tangibile.

3.21 **Denaro:** contante, monete, banconote, lingotti, assegni, traveller's cheques, assegni circolari, buoni postali, ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico o fondi, in forma materiale o elettronica. Il termine **Denaro** non comprende criptovalute, beni o cose materiali.

3.22 **Errore di Programmazione:** un errore:

1. dell'**Assicurato**, o del fornitore esterno di servizi che amministra il **Sistema Informatico Assicurato** esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un **Sistema Informatico Assicurato** e che provocherebbe, una volta in funzione, un malfunzionamento e/o un'interruzione di funzionamento e/o un risultato errato di tale **Sistema Informatico Assicurato**;
2. del fornitore esterno di servizi che amministra il **Sistema Informatico Condiviso** a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un **Sistema Informatico Condiviso** e che provocherebbe, una volta in funzione, un malfunzionamento e/o un'interruzione di funzionamento e/o un risultato errato di tale **Sistema Informatico Condiviso**.

Il termine **Errore di Programmazione** non comprende l'integrazione, l'installazione, l'aggiornamento o il patching di qualunque software, hardware o firmware di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, a meno che l'**Assicurato** possa provare che l'**Errore di Programmazione** derivi da un **Programma Accettato**.

3.23 **Errore Umano:** un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell'impostazione dei parametri o qualunque singolo intervento inappropriato sul:

1. **Sistema Informatico Assicurato** da parte dell'**Assicurato** o del fornitore esterno di servizi che amministra tale **Sistema Informatico Assicurato** esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**; o
2. **Sistema Informatico Condiviso** da parte di un fornitore esterno di servizi che amministra tale **Sistema Informatico Condiviso** a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**,

da cui risulti una perdita, un'alternazione o una distruzione di **Dati**.

- 3.24 **Evento Dannoso:** un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete, Atto Illecito relativo ai Media, Atto Informatico Doloso, Uso o Accesso Doloso, Evento di Cyber Estorsione, Incidente Informatico** o un **Interruzione dell'Attività Aziendale**, effettivi o presunti.
- 3.25 **Evento a Impatto Diffuso:** un **Incidente Informatico e/o un'Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante da una **Causa Diffusa**.
- 3.26 **Evento a Impatto Limitato:** un **Incidente Informatico e/o un'Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** non derivante da una **Causa Diffusa**.
- 3.27 **Evento di Cyber Estorsione:** una minaccia credibile o una serie collegata di minacce credibili contro l'**Assicurato** con l'espresso intento di compiere o di causare, o l'effettivo atto di compiere o causare:
- A. il rilascio, la divulgazione, diffusione, distruzione o l'utilizzo di informazioni riservate, sensibili o tutelate, o di informazioni di identificazione personale, conservate in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**;
 - B. il mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete** su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso**;
 - C. l'introduzione o immissione di un **Atto Informatico Doloso** in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**;
 - D. l'alterazione, corruzione, distruzione, appropriazione illecita, manipolazione o danneggiamento di **Dati**, istruzioni o informazioni elettroniche trasmesse o conservate in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**; o
 - E. il divieto o l'impossibilità di accedere a un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**,
- al fine di richiedere **Denaro** o criptovalute all'**Assicurato** o che altrimenti l'**Assicurato** soddisfi una richiesta, in cambio della mitigazione o rimozione di tale minaccia o serie collegata di minacce o la cessazione o conclusione dell'effettivo atto di compiere tali minacce o serie di minacce collegate.
- Il termine **Evento di Cyber Estorsione** non comprende alcuna minaccia o serie collegata di minacce contro l'**Assicurato** con l'espresso intento di compiere o causare quanto sopra indicato, se proveniente, approvata od ordinata da un membro del **Gruppo di Controllo**.
- 3.28 **Evento Reputazionale:** qualsiasi pubblicazione negativa, inclusi i media cartacei, la televisione, la radio e i social media, in relazione ad un **Incidente Informatico** scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo** e denunciato all'**Assicuratore** ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".
- 3.29 **Fondi per Cyber Estorsione:** il **Denaro** e le criptovalute pagati dall'**Assicurato**, ove legalmente consentito e assicurabile, per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**. La valutazione dei **Fondi per Cyber Estorsione** viene effettuata ai sensi di quanto indicato all'art. 5.10 "Quantificazione del Danno".
- 3.30 **Fondo Ricorso Consumatori:** una somma di denaro che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a depositare in un fondo quale rimedio equitativo per il pagamento di **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** o **Richieste di Risarcimento relative ai Media** da parte di consumatori in caso di giudizio avverso o accordo transattivo in relazione a un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**. Il termine **Fondo Ricorso Consumatori** non comprende somme pagate a titolo di tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni.
- 3.31 **Franchigia:** la parte di un **Danni e Spese** e di ogni altro importo coperto indennizzabile che rimane a carico dell'**Assicurato** e il cui importo è riportato nella Scheda di Polizza in relazione alla garanzia a cui è applicabile. La **Franchigia** viene applicata ai sensi di quanto indicato all'art. 5.4 "Franchigia".
- 3.32 **Furto** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): l'atto doloso e illecito da parte di un **Terzo** con cui si sottrae **Denaro** di una **Società Assicurata** o **Titoli** di una **Società Assicurata**, con l'intenzione di privarla in via permanente dell'uso degli stessi e ottenere un

vantaggio finanziario a proprio favore.

3.33 **Gruppo di Controllo:** il Direttore Finanziario, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Responsabile Affari Legali, il Risk Manager, il Responsabile per l'Information & Communication Technology, il Responsabile della Sicurezza Informatica, il Responsabile Tecnologia, il Responsabile Data Protection, il **Responsabile Assicurazioni**, o la carica all'interno della **Società Assicurata** equivalente ai ruoli aziendali sopra elencati.

3.34 **Gruppo Limitato di Impatto:** collettivamente:

- (i) un **Assicurato**;
- (ii) una persona o un ente con una relazione commerciale diretta con la **Società Assicurata** (una "Relazione"):
 1. che, esclusivamente a causa di tale Relazione, venga colpita dall'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**; o
 2. attraverso cui, esclusivamente a causa di tale Relazione, si verifichi un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**;
- (iii) ogni altra persona o ente che di conseguenza sia colpita dall'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** esclusivamente a causa di una relazione commerciale diretta o indiretta con una persona o un ente descritto al punto (ii)1. di cui sopra; e
- (iv) esclusivamente con riferimento alla garanzia 1.1 "Spese di Incident Response" dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", qualsiasi "Parte Impattata", intendendosi per tale qualsiasi persona o ente che abbia una relazione commerciale diretta con un custode dei dati che rientri nella definizione di **Terzo** nel caso in cui tale custode dei dati subisca una **Violazione relativa alla Custodia dei Dati**, purchè:
 1. dalla **Violazione relativa alla Custodia dei Dati** risulti:
 - una **Notifica di Violazione**; e
 - le "Parti Impattate" incorrano in simili spese di notifica in ottemperanza alle **Norme sulla Privacy**; e
 2. da tale atto, errore, omissione o mancanza (o una serie di atti, errori, omissioni o mancanze tra esse dipendenti) che costituisce o causa tale **Violazione relativa alla Custodia dei Dati** non derivino ulteriori violazioni dei dati di altri **Terzi** oltre alle "Parti Impattate".

3.35 **Guasto al Sistema:**

1. Un **Errore Umano**;
2. un **Errore di Programmazione**; o
3. un'interruzione di corrente, una sovratensione o un calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'**Assicurato** e non derivante da un **Danno a Cose**

3.36 **Hardware:** desktop computers, laptop computers, dispositivi mobili, servers, o dispositivi di rete, incluso il singolo o i singoli componenti di tali computers o dispositivi mobili, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o che l'Assicurato detiene in locazione o a noleggio da terzi ai sensi di un contratto scritto.

Il termine non include:

- i. SCADA o ICS;
- ii. sistemi o apparecchiature di telecomunicazioni;
- iii. apparecchiature collegate al funzionamento, alla manutenzione e alla fornitura di infrastrutture, come per esempio apparecchiature elettriche o di trattamento di acque o di controllo;
- iv. ogni altro macchinario critico o apparecchiatura simile.

3.37 **Incidente Informatico:** qualunque effettivo:

- A. **Atto Informatico Doloso**, mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete, Uso o Accesso non**

Autorizzato, o qualunque altra minaccia o azione contro un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, incluse quelle minacce o azioni nella commissione di un **Evento di Cyber Estorsione**;

- B. **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**;
- C. **Guasto al Sistema**;

Frodi relative alle telecomunicazioni che dia origine alla necessità di incorrere in **Spese di Incident Response**.

3.38 **Infrastruttura**: uno dei seguenti servizi, gestiti o forniti da **Terzi**:

- A. elettricità, gas, carburante, energia, acqua, telecomunicazioni o altri simili servizi;
- B. infrastruttura Internet, incluso qualsiasi Domain Name System ("DNS"), Autorità di Certificazione o Provider di Servizi Internet ("ISP");
- C. satellitare; o
- D. piattaforma per transazioni finanziarie o processi di pagamento, compresa una borsa valori.

3.39 **Interruzione dell'Attività Aziendale**: impossibilità ad accedere, interruzione o disturbo a:

- i. un **Sistema Informatico Assicurato** o accesso, deterioramento o distruzione di **Dati** ivi contenuti; o
- ii. un **Sistema Informatico Condiviso**, o accesso, deterioramento o distruzione di **Dati** ivi contenuti,

a causa esclusiva e diretta di:

- A. un **Atto Informatico Doloso**;
- B. un **Uso o Accesso Non Autorizzato**;
- C. un mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete**;
- D. un **Guasto al Sistema**;
- E. **Errore di Programmazione**
- F. lo spegnimento ragionevole e necessario di tutto o di parte del **Sistema Informatico Assicurato** o del **Sistema Informatico Condiviso** nel tentativo di mitigare gli effetti conseguenti a uno degli eventi elencati alle lettere A, B, C, D.

3.40 **Lesione Fisica**: lesione corporale, malattia, malessere, decesso. Il termine **Lesione Fisica** comprende inoltre un danno psichico, una sofferenza o tensione mentale, stress emotivo, afflizione, dolore o shock, indipendentemente da come siano causati o si manifestino. Il termine **Lesione Fisica** non comprende un qualunque danno psichico, sofferenza o tensione mentale, stress emotivo, afflizione, dolore o shock derivante da un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** o da un **Atto Illecito relativo ai Media** coperti ai sensi dei punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

3.41 **Limite Aggregato di Polizza**: l'importo indicato nella Scheda di Polizza che rappresenta l'importo massimo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza** per ogni **Periodo Assicurativo** indipendentemente dal numero di **Sinistri**, Sottolimiti, **Limiti per Periodo Assicurativo**, terzi richiedenti un risarcimento, **Assicurati** denunciati un **Sinistro**, garanzie applicabili e/o di qualunque altro elemento, considerato separatamente o congiuntamente.

3.42 **Limite per Periodo Assicurativo**: l'importo indicato nella Scheda di Polizza che forma parte integrante del **Limite Aggregato di Polizza** e rappresenta l'importo massimo complessivo indennizzabile dall'**Assicuratore** per ogni **Periodo Assicurativo** per **Danni** e **Spese** e altri importi indennizzabili ai sensi di ogni garanzia indicata all'art. 1. "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2. "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", indipendentemente dal numero di **Sinistri**, Sottolimiti, terzi richiedenti un risarcimento, **Assicurati**, garanzie applicabili e/o di qualunque altro elemento, considerato separatamente o congiuntamente.

3.43 **Margine Operativo**: il margine operativo generato dall'attività dell'**Assicurato**.

3.44 **Norme sulla Privacy**: le norme che richiedono di pubblicare informative sulla privacy, adottare ed eseguire specifici controlli di privacy o di sicurezza di rete, oppure implementare ed eseguire specifiche procedure di gestione, inclusa la notifica, relative alla custodia, raccolta, tutela, al controllo, uso o divulgazione di Dati Personali, o di altre informazioni aziendali non pubbliche di terzi, comprese le informazioni disciplinate dal Regolamento Generale in materia di Dati Personali (GDPR).

- 3.45 **Notifica di Violazione:** la comunicazione scritta da parte dell'**Assicurato** verso una persona fisica, inviata su base volontaria previo consenso dell'**Assicuratore** o per adempiere agli obblighi di notifica verso i consumatori previsti dalle **Norme sulla Privacy**, di qualsiasi effettiva o ragionevolmente sospettata mancata corretta attività da parte dell'**Assicurato**, o di qualsiasi soggetto esterno del cui operato l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, nel trattamento, gestione, conservazione, distruzione, protezione o altro tipo di controllo di:
- (i) **Dati Personali** di tale persona fisica; e/o
 - (ii) informazioni confidenziali o di proprietà di tale persona fisica, nel caso in cui tale persona fisica sia un **Terzo** e l'**Assicurato** sia legalmente responsabile di mantenere confidenziale tali informazioni.

- 3.46 **Perdita Economica Diretta** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): il valore di sostituzione del **Denaro** o il valore di mercato dei **Titoli** al momento in cui è il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. La **Perdita Economica Diretta** verrà calcolata secondo i criteri indicati all'art. 5.10 "Quantificazione del Danno".

- 3.47 **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento:** accertamenti monetari, multe, sanzioni, storni di addebiti, rimborsi e recuperi da frodi che l'**Assicurato** è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, laddove tale importo sia dovuto al mancato rispetto da parte dell'**Assicurato** degli standard chiamati "Payment Card Industry Data Security Standard".

Il termine **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento** non comprende:

- A. ammende o accertamenti monetari successivi causati dal continuato mancato rispetto degli standard "Payment Card Industry Data Security Standard" oltre un periodo di 3 mesi dalla data dell'ammenda o dell'accertamento monetario iniziale; o
- B. costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare politiche, procedure e controlli relativi alla privacy o alla sicurezza della rete.

- 3.48 **Perdite per Danno Reputazionale:**

- A. Il **Margine Operativo** dell'**Assicurato**, prima delle imposte sul reddito, che sarebbe stato generato se l'**Evento Reputazionale** non fosse accaduto, meno il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** effettivamente generatosi prima delle imposte sul reddito, a causa di:
 - i. la risoluzione, la cancellazione o la sospensione da parte dei clienti dell'**Assicurato** dei contratti di servizio attivi; o
 - ii. qualunque diminuzione nel volume o nel valore delle transazioni dei clienti dell'**Assicurato**;
- B. Con il previo consenso dell'**Assicuratore**, i costi ragionevoli e necessari per avvalersi di una società terza di contabilità forense per calcolare l'importo delle **Perdite per Danno Reputazionale**.

Le **Perdite per Danno Reputazionale** non comprendono:

- a) perdite derivanti da condizioni commerciali sfavorevoli non correlate; o
- b) perdita del valore di mercato; o
- c) importi già coperti nelle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Le **Perdite per Danno Reputazionale** sono da intendersi parte e non in aggiunta del **Limite per Periodo Assicurativo** applicabile riportato nella **Scheda di Polizza** per l'interruzione delle attività aziendale, e lo riducono.

Le **Perdite per Danno Reputazionale** sono calcolate ai sensi all'art. 5.15 "Calcolo delle Perdite per Danno Reputazionale".

- 3.49 **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale:** il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** prima delle imposte sul reddito che sarebbe stato generato se non si fosse verificata l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, meno il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** effettivamente generatosi prima delle imposte sul reddito.

Il termine **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** comprende importi maturati durante il **Periodo di Carenza**.

La **Franchigia** applicabile alle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** viene calcolata ai sensi dell'art. 5.4 "Franchigia", lettera D.

- 3.50 **Periodo Assicurativo:** il periodo di tempo indicato alla sezione 2 della Scheda di Polizza, soggetto a cessazione ai sensi di **Polizza** o delle norme di legge.
- 3.51 **Periodo di Attività Ridotta:** il periodo di tempo continuativo che inizia immediatamente dopo la prima data attribuibile ad un **Evento Reputazionale** e si conclude alla data più antecedente tra le seguenti:
- A. la data in cui i conti dei clienti e il ricavo giornaliero, adeguato stagionalmente, dell'Assicurato tornano allo stesso livello che avrebbero avuto se non si fosse verificato l'Evento Reputazionale; o
 - B. sessanta (60) giorni dopo l'inizio del Periodo di Attività Ridotta.
- 3.52 **Periodo di Carenza:** il numero di ore, indicato alla sezione 3 punto "Interruzione dell'Attività Aziendale" della Scheda di Polizza, successive a un **Interruzione dell'Attività Aziendale**.
- 3.53 **Periodo di Indennizzo:** il periodo indicato alla sezione 5 della Scheda di Polizza, durante il quale l'Assicurato subisce **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** o **Costi di Recupero di Dati e Sistemi**, che ha inizio quando si verifica l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**.
- 3.54 **Periodo di Garanzia Postuma:** il periodo di estensione della copertura, qualora operante, descritto agli art. 5.6 "Trasformazioni Societarie" e 5.14 "Periodo di Garanzia Postuma per Mancato Rinnovo della Polizza".
- 3.55 **Persona Assicurata:**
- A. qualunque passato, presente o futuro socio, amministratore, membro del comitato di sorveglianza, dirigente con deleghe e dipendente (inclusi lavoratori interinali o dipendenti a tempo determinato) della **Società Assicurata**, quando svolgono la loro opera per conto della stessa o sotto la sua direzione e il suo controllo; e
 - B. le persone fisiche legate da un contratto di appalto con la **Società Assicurata**, quando svolgono la propria opera per conto della stessa.
- Il termine **Persona Assicurata** comprende inoltre:
- i. il coniuge (per matrimonio o unione civile) di un socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente, ma solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento del terzo, che sarebbe stata coperta ai sensi della presente **Polizza** se avanzata contro tale socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente, venga avanzata contro il coniuge;
 - ii. l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di un socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente che sia deceduto, ma solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento del terzo, che sarebbe stata coperta ai sensi della presente **Polizza**, venga avanzata contro tale socio, amministratore, dirigente con deleghe o dipendente.
- Il termine **Persona Assicurata** non comprende alcun revisore, curatore, liquidatore, amministratore straordinario o giudiziario, curatore fallimentare, creditore ipotecario o pignoratorio, o altra figura analoga ai precedenti soggetti nonché alcun loro dipendente.
- 3.56 **Persona Fisica:** una persona che può essere identificata tramite uno specifico riferimento a un elemento identificativo come il nome, il codice fiscale o altro numero di identificazione rilasciato da uno Stato, dati di localizzazione, un elemento identificativo online quale l'indirizzo IP, o tramite uno o più fattori specifici relativi all'identità fisica, culturale o sociale di tale persona.
- 3.57 **Polizza:** il presente contratto di assicurazione, comprensivo della Scheda di Polizza, e qualunque appendice ad esso emessa. Si precisa che anche la proposta-questionario compilato in fase di stipula costituisce parte del contratto.
- 3.58 **Pratiche Lavorative Illegali:** l'effettiva o presunta violazione di leggi in tema di diritto del lavoro o di altre norme relative al rapporto di lavoro, effettivo o potenziale, di una persona fisica con l'**Assicurato**, compresi:
- A. la violazione in ambito lavorativo della privacy, salvo che si riferisca a quella parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante dalla perdita di **Dati Personali** altrimenti coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base";
 - B. l'infrazione illecita in ambito lavorativo di stress emotivo, salvo che si riferisca a quella parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante dalla perdita di **Dati Personali** altrimenti coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

- 3.59 **Premio di Ricompensa** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.4 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): l'importo ragionevole o la diversa ragionevole garanzia versata da una **Società Assicurata**, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (che non sarà negato o ritardato senza ragione) a un terzo persona fisica che non sia collegato alla **Società Assicurata** o lavori per essa e che fornisca informazioni altrimenti non disponibili che portino all'arresto e alla condanna della persona responsabile dell'**Evento di Cyber Estorsione**.
- Il termine **Premio di Ricompensa** non comprende alcuna **Spesa di Incident Response** o **Spesa per Cyber Estorsione**.
- Il **Premio di Ricompensa** è da intendersi parte, e non in aggiunta, del **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per "Cyber Estorsione" ai sensi della garanzia di cui al punto 1.4 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", e lo riduce.
- 3.60 **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**: una richiesta di informazioni, istanza, azione legale, indagine o procedimento civile da o per conto di un ente amministrativo, avviato mediante presentazione di una denuncia o simile lamentela con cui si sostiene la violazione di **Norme sulla Privacy** in conseguenza di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** da parte dell'**Assicurato** che si possa ragionevolmente ritenere possa dare origine a una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base". Il termine **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza** non comprende alcuna azione, procedimento o causa legale che si basi su o che si riferisca a una violazione di carattere penale delle **Norme sulla Privacy**, nonché alla parte di un'azione, procedimento o causa legale che si basi su o si riferisca a una tale violazione.
- 3.61 **Prodotti**: tutto ciò che l'**Assicurato** vende, progetta, crea, sviluppa, monta, produce, tratta, installa, smaltisce, concede in locazione o in licenza a terzi, o che viene distribuito da o per conto dell'**Assicurato**, compresa la relativa riparazione o manutenzione.
- 3.62 **Programma Accettato**: un programma che è stato sviluppato integralmente, testato con successo e si è dimostrato efficace in un ambiente operativo equivalente prima del rilascio.
- 3.63 **Qualsiasi Altro Evento a Impatto Diffuso**: un **Evento a Impatto Diffuso** non derivante da **Sfruttamento di Vulnerabilità Note**, **Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software** o **Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day**.
- 3.64 **Ransomware**: qualsiasi richiesta a carattere estorsivo di **Denaro** o criptovalute ricevuta dell'**Assicurato** in connessione con:
1. un **Incidente Informatico** e/o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o un **Evento di Cyber Estorsione** e/o un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** che implichi l'introduzione di un codice malevolo allo scopo di bloccare l'accesso a un **Sistema Informatico** o a dati, o alterare, corrompere, danneggiare, manipolare, appropriarsi illecitamente, cifrare, cancellare o distruggere i dati; e/o
 2. una minaccia credibile, o una serie di minacce credibili collegate, al fine di rilasciare, divulgare, diffondere o utilizzare dati che sono stati esfiltrati nell'ambito di uno degli eventi descritti alla lettera precedente.
- 3.65 **Responsabile Assicurazioni**: la persona o le persone alle dipendenze della **Società Assicurata** con la responsabilità dell'acquisto e del mantenimento delle polizze assicurative della **Società Assicurata**.
- 3.66 **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**:
- A. una richiesta scritta per ottenere un risarcimento pecuniario per danni avanzata contro l'**Assicurato**;
 - B. un procedimento civile nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni, avviato con un atto di citazione o analoga domanda giudiziale;
 - C. un procedimento arbitrale nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni; o
 - D. un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**.
- 3.67 **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**:
- A. una richiesta scritta per ottenere un risarcimento pecuniario per danni avanzata contro l'**Assicurato**;
 - B. un procedimento civile nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni, avviato tramite un atto di citazione o analoga domanda giudiziale; o
 - C. un procedimento arbitrale nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni.

- 3.68 **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza:** sanzioni civili pecuniarie imposte da un governo o da un ente amministrativo pubblico, compreso un ente che agisce quale organismo di regolamentazione o vigilanza nell'ambito dei suoi poteri in un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**. Il termine **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza** non comprende alcuna sanzione civile pecuniaria che non sia assicurabile per legge, nonché multe, ammende e altre sanzioni penali, restituzione di profitti o danni multipli.
- 3.69 **Scoperto aggiuntivo:** la percentuale indicata alla sezione 3 della Scheda di Polizza operante per le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", rappresentante la quota di ogni **Danno o Spesa** per ciascun **Sinistro Unico** che, dopo l'applicazione della **Franchigia**, rimane a carico **dell'Assicurato** e che non è coperta dalla presente **Polizza**. Allo **Scoperto aggiuntivo** si applicano i termini descritti all'art 5.3 "Limiti di Indennizzo" delle "Condizioni Generali Applicabili a Tutte Le Garanzie".
- 3.70 **Segreto Commerciale:** un'informazione, compresa una formula, un modello, una raccolta, un programma, un meccanismo, un metodo, una tecnica o un procedimento, che tragga un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, dal fatto di non essere di dominio pubblico o facilmente scopribile da altre persone che possano ottenere valore dalla sua divulgazione o utilizzo, purché siano stati compiuti sforzi ragionevoli per mantenere la sua segretezza.
- 3.71 **Servizi Multimediali:** la pubblicazione, distribuzione o diffusione di **Contenuti Multimediali**.
- 3.72 **Sfruttamento di Software Trascurato:** lo sfruttamento di una vulnerabilità nel software, firmware o hardware in cui, a partire dalla prima data di sfruttamento nota:
1. tale software, firmware o hardware è stato ritirato, non è più disponibile, non è più supportato da, o ha raggiunto lo stato di fine vita o di fine supporto con il fornitore che lo ha sviluppato; o
 2. tale vulnerabilità è stata elencata come Common Vulnerability and Exposure (un "CVE") nel National Vulnerability Database, gestito dal National Institute of Standards and Technology, e una patch, correzione o tecnica di mitigazione per tale vulnerabilità era a disposizione dell'**Assicurato** ma non è stata applicata da tale **Assicurato**,
- per un numero di giorni compreso negli intervalli indicati con riferimento ai Sottolimiti per **Sfruttamento di Software Trascurato** indicato alla sezione 3 della Scheda di Polizza.
- 3.73 **Sfruttamento di Vulnerabilità Note:** una **Causa Diffusa** che implichi lo sfruttamento di una vulnerabilità di un software, firmware o hardware che alla data del primo sfruttamento confermato:
- (i) sia indicata come Common Vulnerability and Exposure ("CVE") nel National Vulnerability Database gestito dal National Institute of Standards and Technology; e
 - (ii) riceva l'assegnazione di un Base Score o Overall Score di 8.0 o superiore in base al Common Vulnerability Scoring System ("CVSS") versione 2.0 o successive.
- 3.74 **Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day:** una **Causa Diffusa** che implichi lo sfruttamento di una vulnerabilità di un software, firmware o hardware (che non sia uno **Sfruttamento di Vulnerabilità Note**) che entro 45 giorni dal momento in cui il relativo **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** venga denunciato all'**Assicuratore**:
- (i) sia indicato come Common Vulnerability and Exposure ("CVE") nel National Vulnerability Database gestito dal National Institute of Standards and Technology; e
 - (ii) riceva l'assegnazione di un Base Score o Overall Score di 8.0 o superiore in base al Common Vulnerability Scoring System ("CVSS") versione 2.0 o successive.
- 3.75 **Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software:** una **Causa Diffusa** che implichi l'inserimento di malware, backdoor, o altre vulnerabilità in un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** tramite l'alterazione dolosa del codice sorgente del software, firmware o hardware che:
- (i) sia distribuito dallo sviluppatore del software, firmware o hardware a più di un cliente;
 - (ii) non sia sviluppato specificatamente per un cliente singolo, incluso l'**Assicurato**; e
 - (iii) sia indicato come sicuro da un certificato digitale, come per esempio un Software Publisher Certificate ("SPC").

- 3.76 **Sicurezza di Rete:** le attività svolte dall'**Assicurato**, o da altri per conto dell'**Assicurato**, per proteggersi da **Atti Informatici Dolosi** o **Usi o Accessi Non Autorizzati** a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**. Tali attività comprendono, ai fini della presente **Polizza**, anche il mantenimento operativo di una soluzione tecnologica avanzata per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 5.15 "Condizione di Efficacia della Garanzia"
- 3.77 **Sinistro:** una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**, una **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** e/o un **Evento Dannoso**.
- 3.78 **Sinistro Unico:** tutti i **Sinistri, Procedimenti di un'Autorità di Vigilanza** o altri fatti che diano origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente **Polizza** che si riferiscano alla medesima fonte o causa originante o alla medesima fonte o causa sottostante, indipendentemente dal fatto che tali **Sinistri, Procedimenti di un'Autorità di Vigilanza** o altri fatti coinvolgano gli stessi o diversi richiedenti, **Assicurati**, eventi o fondamenti legali.
- 3.79 **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): il sistema di telecomunicazione di linea fissa dell'**Assicurato** o il sistema di telecomunicazione di linea fissa amministrato da un fornitore esterno di servizi esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o contratto scritto.
- 3.80 **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso:** un sistema di telecomunicazione a linea fissa gestito a favore dell'**Assicurato** da un **Terzo** ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato**. Il termine **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso** non comprende alcuna **Infrastruttura**.
- 3.81 **Sistema Informatico: hardware,** software, firmware per computer e i dati ivi conservati, nonché i relativi apparecchi mobili, apparecchi di input e output, apparecchi di salvataggio dei dati, attrezzature di rete e reti locali di salvataggio e altre attrezzature di backup di dati elettronici, compresi i sistemi SCADA e ICS.
- 3.82 **Sistema Informatico Assicurato:** un **Sistema Informatico:** dotato, per l'intero **Periodo Assicurativo** e in tutti i suoi componenti hardware e software, di una soluzione tecnologica avanzata per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, in grado di garantire almeno le seguenti funzionalità minime: i. Endpoint Detection and Response (EDR) con capacità di identificazione e contenimento degli attacchi su postazioni di lavoro, server e dispositivi mobili; ii. Extended Detection and Response (XDR), ossia una piattaforma di sicurezza unificata che utilizzi l'Intelligenza Artificiale e l'automazione per rilevare, analizzare e rispondere agli attacchi informatici aggregando e correlando i dati da più livelli di sicurezza per fornire una visibilità completa e migliorare l'efficienza della risposta alle minacce; iii. Next-Generation AntiVirus (NGAV) con protezione comportamentale basata su intelligenza artificiale; iv. Protezione Ransomware predittiva, comprensiva di capacità di rollback dei file criptati; v. Funzionalità di remediation automatica e risposta in tempo reale, con intervento entro 30 minuti dall'identificazione della minaccia; vi. Protezione multi-layered, strutturata su almeno 9 livelli tecnici differenziati di difesa; vii. Conformità ai benchmark internazionali MITRE ATT&CK, con performance dimostrabili pari a 100% detection e visibilità e 0% falsi positivi (negli ultimi 3 anni); viii. Operatività out-of-the-box, senza necessità di configurazioni personalizzate.
- Tale **Sistema Informatico** dovrà essere:
- A. di proprietà dell'**Assicurato** oppure dallo stesso amministrato o preso in locazione; o
 - B. amministrato esclusivamente a favore dell'**Assicurato** da un fornitore esterno di servizi ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato**.
- 3.83 **Sistema Informatico Condiviso:** un **Sistema Informatico**, diverso da un **Sistema Informatico Assicurato** gestito a favore dell'**Assicurato** da un **Terzo** ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato** per la fornitura di servizi di data hosting, cloud, co-location, backup dei dati, archiviazione dati, trattamento dati, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, o altri simili servizi esternalizzati. Il termine **Sistema Informatico Condiviso** non comprende alcuna **Infrastruttura**.
- 3.84 **Società Assicurata:** il **Contraente** e ogni **Società Controllata**.
- 3.85 **Società Controllata:** una società che non sia costituita in forma di società di persone o di joint venture e in cui, alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**, il **Contraente** direttamente o indirettamente:
- A. possieda oltre il 50% dei diritti di voto;

- B. detenga il diritto di nominare o rimuovere oltre il 50% dei membri del consiglio di amministrazione; o
- C. controlli da solo, ai sensi di un contratto scritto con altri soci, oltre il 50% dei diritti di voto.

Se una **Società Controllata** cessa di essere una **Società Controllata** prima o durante il **Periodo Assicurativo**, la presente **Polizza** continuerà a coprire tale **Società Controllata** e le sue **Persone Assicurate**, ma:

- i. solo per **Atti Illeciti relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete e Atti Illeciti relativi ai Media** verificatisi dopo la **Data di Retroattività** e mentre tale società era una **Società Controllata**; e
- ii. solo per **Incidenti Informatici, Interruzioni dell'Attività Aziendale, Eventi di Cyber Estorsione e Furti** scoperti da un membro del **Gruppo di Controllo** mentre tale società era una **Società Controllata**.

3.86 **Sostanze Inquinanti:** qualunque irritante o contaminante solido, liquido, gassoso o termico, compresi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche, amianto, prodotti o rifiuti con amianto (inclusi materiali da riciclare, ricondizionare o bonificare).

3.87 **Spese: Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete, Spese per le Richieste di Risarcimento relative ai Media, Spese per Cyber Estorsione, Fondi per Cyber Estorsione, Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale, Costi di Recupero di Dati e Sistemi e Spese di Incident Response.** Il termine **Spese** comprende inoltre, se la garanzia a cui si applica è operante, **Costi di Miglioramento, Spese di Emergenza di Incident Response, Perdita Economica Diretta, Premio di Ricompensa, Costi di sostituzione Hardware, Danno Reputazionale e/o Spese di Telecomunicazioni.**

3.88 **Spese di Emergenza di Incident Response:** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.1 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): le spese ragionevoli e necessarie:

- A. per avvalersi dei servizi di un gestore di servizi di cyber incident response al fine di coordinare la risposta a un accertato **Incidente Informatico** o un'accertata **Interruzione dell'Attività Aziendale** dell'**Assicurato**;
- B. per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense al fine di determinare la causa e la portata di un accertato **Incidente Informatico** o di un'accertata **Interruzione dell'Attività Aziendale** dell'**Assicurato** e per avviare il processo di necessario per interrompere, invertire o porre rimedio agli effetti di tale **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Le **Spese di Emergenza di Incident Response** sono da intendersi parte e non in aggiunta al **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per "Incident Response" ai sensi del punto 1.1 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", e lo riducono e possono completamente esaurirlo.

3.89 **Spese di Incident Response:** le spese ragionevoli e necessarie:

- A. per avvalersi dei servizi di incident response al fine di coordinare la risposta a un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- B. per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense al fine di determinare la causa e la portata di un **Incidente Informatico** o di un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- C. per adempiere all'obbligo di notifica ai consumatori previsto dalle **Norme sulla Privacy** della giurisdizione applicabile, qualora tali spese siano assicurabili ai sensi di tale giurisdizione, ma solo nella misura in cui l'adempimento sia richiesto a causa di un **Incidente Informatico**, comprese a titolo esemplificativo:
 - i. le spese per avvalersi dei servizi di una società che fornisce servizi di notifica o call centre, e
 - ii. le spese per avvalersi dei servizi di uno studio legale al fine di determinare l'applicabilità e le azioni necessarie per rispettare le **Norme sulla Privacy**;
- D. per avvalersi dei servizi di un consulente legale al fine di gestire e rispondere ad indagini avviate da un'autorità di regolamentazione e vigilanza, o equivalente ente amministrativo, in merito a una presunta violazione delle **Norme sulla Privacy**, o anche per comunicare con tale autorità o ente al fine di determinare l'applicabilità e le azioni necessarie per rispettare le **Norme sulla Privacy**, ma escludendo espressamente i costi per rappresentare o difendere l'**Assicurato** in un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**;
- E. per avvalersi dei servizi di una società di pubbliche relazioni, studio legale o società di gestione della crisi per finalità di pubblicità o analoghe comunicazioni, esclusivamente allo scopo di proteggere o ripristinare la reputazione dell'**Assicurato** in conseguenza di un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- F. per avvalersi dei servizi di uno studio legale esclusivamente al fine di ottenere in via preliminare un parere legale

- e una consulenza in merito ai diritti e alle alternative dell'**Assicurato** relativamente alle questioni legali ragionevoli e necessarie derivanti dall'**Incidente Informatico** o dall'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, compresa la determinazione dei diritti di indennizzo potenziali dell'**Assicurato** sulla base di un contratto con un fornitore e la preparazione e mitigazione del possibile contenzioso da parte di terzi;
- G. per avvalersi dei servizi di un investigatore privato autorizzato o di uno specialista del credito per fornire consulenza in tema di frodi per un periodo non superiore a 1 anno alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi, e per avvalersi dei servizi di ripristino dell'identità per le persone che tale investigatore o specialista abbiano confermato essere stati vittima di furto di identità in conseguenza diretta ed esclusiva dell'**Incidente Informatico**;
- H. per monitoraggio del credito, monitoraggio del furto d'identità, monitoraggio dei social media, congelamento del credito, servizi di allerta frodi o altro software di prevenzione delle frodi a favore delle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi in conseguenza dell'**Incidente Informatico**; e
- I. con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**:
- i. per effettuare volontariamente una notifica alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati, compreso l'utilizzo di un servizio di notifica o di un servizio di call centre di supporto per effettuare volontariamente una notifica alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o altrimenti compromessi; e
 - ii. qualunque altra spesa ragionevole e necessaria.

Il termine **Spese di Incident Response** non comprende:

- (a) costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli, politiche o procedure in relazione alla privacy o alla sicurezza della rete a un livello superiore a quello esistente prima del verificarsi dell'evento dannoso o per adempiere alle **Norme sulla Privacy**, salvo nella misura in cui siano applicabili **Costi di Miglioramento**;
- (b) tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni;
- (c) **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza**;
- (d) **Costi di Recupero di Dati e Sistemi**;
- (e) **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- (f) **Denaro** o criptovalute pagate dall'**Assicurato** per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**;
- (g) **Spese per Cyber Estorsione**;
- (h) salari, stipendi, spese o costi operativi interni o compensi dell'**Assicurato**; o
- (i) costi per rispondere a, avviare o difendere un contenzioso di terzi relativo all'**Incidente Informatico** o all'**Interruzione dell'Attività Aziendale**.

3.90 **Spese di Telecomunicazione** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): l'importo fatturato per addebiti non autorizzati relativi alla linea voce o dati o larghezza di banda non autorizzata. Il termine **Spese di Telecomunicazione** non comprende alcun addebito fraudolento cancellato, rimborsato o recuperato da o per conto del fornitore di telecomunicazioni. Inoltre, il termine **Spese di Telecomunicazione** non comprende alcun addebito per voce, dati o larghezza di banda a causa di abuso od uso eccessivo di tipo volontario, negligente o illecito di un **Sistema di Telecomunicazione Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazione Condiviso** da parte di dipendenti o terzi autorizzati che abbiano legittimamente accesso a un **Sistema di Telecomunicazione Assicurato** o a un **Sistema di Telecomunicazione Condiviso**.

Le **Spese di Telecomunicazione** sono da intendersi parte e non in aggiunta al **Limite per Periodo Assicurativo** riportato nella Scheda di Polizza per "Frodi relative alle Telecomunicazioni" ai sensi del punto 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", e lo riducono.

3.91 **Spese per Cyber Estorsione**: le spese ragionevoli e necessarie per ingaggiare un consulente esterno al solo scopo di gestire la trattativa e il pagamento dei **Fondi per Cyber Estorsione** al fine di terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**.

3.92 **Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete**:

- A. onorari legali, costi per periti di parte e altri onorari e costi, d'importo ragionevole e carattere necessario, sostenuti dall'**Assicuratore** o dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non

verrà negato o ritardato senza ragione, per indagare e difendere una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi di **Polizza**; e

- B. nelle giurisdizioni ove previsti, i premi, d'importo ragionevole e carattere necessario, per fornire cauzioni per le spese del giudizio di appello, cauzioni per sequestri conservativi o altre simili cauzioni, posto comunque che l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di fornire o prestare alcuna cauzione.

3.93 Spese per Richieste di Risarcimento relative ai Media:

- A. onorari legali, costi per periti di parte e altri onorari e costi, d'importo ragionevole e carattere necessario, sostenuti dall'**Assicuratore** o dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non verrà negato o ritardato senza ragione, per indagare e difendere una **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** coperta ai sensi di **Polizza**;
- B. nelle giurisdizioni ove previsti, i premi, d'importo ragionevole e carattere necessario, per fornire cauzioni per le spese del giudizio di appello, cauzioni per sequestri conservativi o altre simili cauzioni, posto comunque che l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di fornire o prestare alcuna cauzione; e
- C. previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, gli onorari d'importo ragionevole e carattere necessario sostenuti per servizi di pubbliche relazioni e comunicazione durante la crisi.

3.94 **Terzo**: qualunque soggetto che non rientri nella definizione di **Assicurato** ai sensi della presente **Polizza**.

3.95 **Titoli** (applicabile solo alla garanzia indicata al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura"): strumenti o contratti negoziabili o non negoziabili, compreso qualunque titolo, azione, obbligazione, evidenza di debito o altro strumento rappresentativo del capitale o di debito, che rappresentino denaro o beni. Il termine **Titoli** non comprende **Denaro**, criptovalute, beni o cose materiali.

3.96 **Trasformazione Societaria**: uno dei seguenti eventi:

- A. il **Contraente** o tutto il suo attivo viene acquisito da altro ente;
- B. il **Contraente** si fonde o viene incorporato in altro ente;
- C. qualunque persona, ente o gruppo collegato di persone e/o enti ottiene il diritto o il potere di eleggere, nominare o designare almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione;
- D. qualunque persona, ente o gruppo collegato di persone e/o ente acquisisce il 50% o più del capitale sociale del **Contraente**; o
- E. viene nominato un liquidatore, un curatore o commissario o amministratore giudiziario (o altra carica equivalente su indicazione di un tribunale all'interno di una procedura concorsuale o di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano di risanamento), un amministratore straordinario o un fiduciario, per assumere la gestione, l'amministrazione, la liquidazione, la supervisione o altra forma di controllo sul **Contraente**.

3.97 **Uso o Accesso Doloso**:

- A. l'ingresso, l'uso o l'accesso che sia vietato, illegale e non autorizzato a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**; o
- B. l'ingresso, l'uso o l'accesso, vietato, illegale e non autorizzato, a un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o a un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**.

3.98 **Uso o Accesso Non Autorizzato**: l'ingresso o l'accesso a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso** da parte di un soggetto non autorizzato, compreso un dipendente o una parte autorizzata che vadano oltre la propria autorizzazione.

3.99 **Utente Autorizzato**: una persona fisica autorizzato dalla **Società Assicurata** ad accedere a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**.

3.100 **Violazione relativa alla Custodia dei Dati Personali**:

- (i) accesso, esposizione, divulgazione, perdita, alterazione o distruzione, di tipo illecito o non autorizzato, di **Dati Personali** e/o informazioni confidenziali o di proprietà di un **Terzo** del cui mantenimento confidenziale sia legalmente responsabile l'**Assicurato**; e/o
- (ii) violazione dei dati come definita dalle **Norme sulla Privacy**, conservati in un **Sistema Informatico** gestito

da un **Terzo** in qualità di custode dei dati o data processor, sulla base di un contratto o accordo scritto con l'**Assicurato**.

4. ESCLUSIONI GENERALI

L'**Assicuratore** non indennizzerà alcun **Danno e Spesa** in conseguenza di un **Sinistro**:

4.1 Fatti noti

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a un **Evento Dannoso** effettivamente o presumibilmente antecedente alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** se a tale data (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente **Polizza** rappresenti un rinnovo o una sostituzione) un membro del **Gruppo di Controllo** era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'**Evento Dannoso** aveva o avrebbe potuto dare origine a **Danni e/o Spese**.

4.2 Liti pendenti o precedenti

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a:

- A. qualunque precedente o pendente: contenzioso, **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete, Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**, pretesa, arbitrato, procedimento o indagine amministrativa o da parte di organismi di regolamentazione o vigilanza, che alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente **Polizza** rappresenti un rinnovo o una sostituzione) siano stati depositati o avviati contro l'**Assicurato**, e dei quali l'**Assicurato** abbia ricevuto notifica, o che contestino o derivino dagli stessi, o sostanzialmente gli stessi, fatti, circostanze o situazioni su cui quanto precede si basa o contesta; o
- B. qualunque **Evento Dannoso**, fatto, circostanza o situazione che sia stato denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**; o
- C. qualunque altro **Evento Dannoso** in qualunque momento avvenuto che, assieme a un **Evento Dannoso** denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**, costituirebbe un **Sinistro Unico**.

4.3 Atti dolosi

direttamente o indirettamente causato da, derivante da o in qualunque modo connesso alla condotta dell'**Assicurato** con la quale:

- A. si commetta o si consenta qualunque consapevole o volontario atto illecito o inosservanza di doveri o violazione di qualunque legge o normativa; o
- B. si commetta o si consenta qualunque atto od omissione di tipo criminale, o volontariamente fraudolento o volontariamente disonesto; o
- C. l'**Assicurato** ottenga o cerchi di ottenere un profitto o guadagno personale o un vantaggio ai quali non abbia diritto.
- D. l'uso o la raccolta intenzionale e non autorizzata, non dichiarata o illecita di **Dati Personali** da parte dell'**Assicurato**.

La presente esclusione opera solo nel caso in cui una tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo (dopo aver esaurito tutti i possibili appelli) o con ammissione scritta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, la presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere.

Nessuna condotta di una **Persona Assicurata** sarà imputata ad alcuna altra **Persona Assicurata** o **Società Assicurata**. Tuttavia, le condotte commesse da o con la conoscenza di un membro passato, presente o futuro del **Gruppo di Controllo** saranno imputate alla relativa **Società Assicurata**.

4.4 Discriminazioni e pratiche lavorative illegali

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a:

- A. una discriminazione di qualunque natura;
- B. un'umiliazione, una molestia o una qualunque condotta impropria basata su, derivante da o connessa a una discriminazione di qualunque natura;
- C. **Pratiche Lavorative Illegali.**

Tuttavia la presente esclusione non si applica alla parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** che contesti un'invasione della privacy in ambito lavorativo o un'infusione di stress emotivo in ambito lavorativo, nel caso in cui tale **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivi da una perdita di **Dati Personali** coperta ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

4.5 Assicurato contro Assicurato

avanzato o promosso dall'**Assicurato**, o per conto dell'**Assicurato**, o da qualunque altra persona fisica o giuridica di cui l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, contro una **Persona Assicurata** derivante da una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** o **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzata contro l'**Assicurato** da una **Persona Assicurata** con cui si contesti all'**Assicurato** la commissione di un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** ai sensi delle lettere B e C della relativa definizione, espressamente coperto ai sensi del punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

4.6 Obbligazioni contrattuali

per violazione di qualunque contratto, impegno, garanzia o promessa (compreso un quasi-contratto come previsto nelle giurisdizioni di Common Law e le obbligazioni equivalenti in quelle di Civil Law), incluse clausole che predefinano i danni da liquidare nell'importo o nel metodo di calcolo (liquidated damages) e qualunque obbligazione assunta dall'**Assicurato**. La presente esclusione non si applica a:

- A. una responsabilità od obbligazione che sarebbe a carico dell'**Assicurato** in assenza di tale contratto, impegno, garanzia, promessa o accordo; o
- B. un risarcimento o un'indennità da parte dell'**Assicurato** che sia previsto in un contratto o accordo scritto con un cliente dell'**Assicurato** e che riguardi un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** che causi il mancato rispetto della riservatezza o privacy relativa ai **Dati Personali** dei clienti di tale cliente dell'**Assicurato**; o
- C. in relazione alla garanzia di cui al punto 1.5 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento**.

4.7 Compensi

esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione": che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque compenso, spesa o costo pagato all'**Assicurato** o addebitato dall'**Assicurato**.

4.8 Lesioni fisiche e danni a cose

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque **Lesione Fisica** o **Danno a Cose**. Tuttavia la presente esclusione non si applica ai **Costi di Sostituzione Hardware**.

4.9 Infrastrutture

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi guasto, interruzione, disturbo, degrado, corruzione, deterioramento o inattività di un'**Infrastruttura**.

Tuttavia la presente esclusione non si applica a un **Evento a Impatto Limitato**.

4.10 Pericoli Naturali

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a fuoco, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, impulso o radiazione elettromagnetica, maremoto, frana, grandine, nonché qualunque evento naturale (che non sia in realtà un atto doloso) o qualsiasi altro evento fisico, comunque causato.

4.11 Guerra

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a:

1. qualsiasi **Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato**, commesso in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o di un gruppo, che dia origine o venga citato come motivo di:
 - A. un ordine da parte di un membro del G7 (Gruppo dei Sette), o qualsiasi organismo statale di qualsiasi altro Stato sovrano, di azioni comportanti l'uso della forza contro uno Stato sovrano; o
 - B. una risoluzione o altra azione formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza o sanzioni economiche contro uno Stato sovrano, o che comporti l'uso della forza da parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o di qualsiasi altra alleanza militare o politica intergovernativa internazionale equivalente, contro uno Stato sovrano; o
2. qualsiasi **Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato**, o qualsiasi atto ostile o evento, o serie di atti simili o connessi o eventi (ciascuno definito come "Atto Ostile"), commessi o che si stanno verificando, in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o di un gruppo:
 - A. che dia origine o venga citato come motivo di una dichiarazione formale di guerra da parte del Congresso degli Stati Uniti o da un organo statale di qualsiasi altro Stato sovrano contro uno Stato sovrano; o
 - B. a seguito di uno degli atti o eventi descritti ai precedenti punti 1 e 2.a, qualora tale atto o evento abbia la stessa fonte o causa originaria o la stessa fonte o causa sottostante dell'**Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato e/o Atto Ostile** di cui ai precedenti punti 1 e 2.A; o
3. guerra civile, ribellione, rivoluzione o insurrezione.

4.12 Inquinamento

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile all'effettivo o minacciato scarico, rilascio, fuga, infiltrazione, migrazione o smaltimento di **Sostanze Inquinanti**, o qualunque ordine, direttiva o richiesta formale all'**Assicurato** di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare **Sostanze Inquinanti**, o qualunque decisione volontaria di agire in tal senso.

4.13 Usura e Deterioramento

esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui al punto 1.1, 1.2 e 1.3 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e 2.1, 2.2 e 2.5 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura": che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile alla normale usura o deterioramento graduale di un **Sistema Informatico Assicurato**, un **Sistema Informatico Condiviso**, un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**, un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, **Dati** o **Dati Relativi alle Telecomunicazioni**, incluso qualsiasi supporto di elaborazione dati.

4.14 Brevetti e segreti commerciali

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque richiesta, vertenza o disputa riguardante la validità, invalidità, violazione, inosservanza o appropriazione illecita di qualunque brevetto o **Segreto Commerciale** da parte o per conto dell'**Assicurato**.

4.15 Proprietà intellettuali

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque violazione, inosservanza o appropriazione illecita da parte dell'**Assicurato** di qualunque diritto d'autore, marchio di servizio, marchio commerciale, nome commerciale o altra proprietà intellettuale di un terzo. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** o un **Atto Illecito relativo ai Media** espressamente coperti ai sensi del punto 1.5 o 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base".

4.16 Pubblicità falsa o ingannevole

esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 1.6 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base": che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile ai beni, **Prodotti** o servizi descritti, illustrati o riportati in **Contenuti Multimediali**.

4.17 Prodotti

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque **Prodotto**.

4.18 Negoziazioni finanziarie

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualunque:

- A. perdita finanziaria dovuta all'impossibilità di negoziare, investire, disinvestire, acquistare o vendere titoli finanziari o attività finanziarie di qualunque natura; tuttavia, ed esclusivamente in relazione a **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** coperte ai sensi della garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione", la presente esclusione non si applica alla perdita da parte dell'**Assicurato** di reddito da compensi o commissioni;
- B. fluttuazioni nel valore di beni;
- C. valore finanziario in qualunque conto che l'**Assicurato** abbia presso un'istituzione finanziaria; o
- D. impossibilità di conseguire un interesse o una plusvalenza su qualunque bene.

4.19 Atti di cyber crime

esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui al punto 2.3 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", l'**Assicuratore** non pagherà alcuna **Perdita Economica Diretta** che sia costituita da o dovuta a:

- A. qualunque atto di dipendenti dell'**Assicurato** o suoi appaltatori esterni, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un dipendente o un appaltatore;
- B. qualunque atto degli amministratori, direttori generali o dirigenti con deleghe dell'**Assicurato**, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un amministratore, direttore generale o dirigente con deleghe;
- C. qualunque sequestro amministrativo di **Denaro** o **Titoli** dell'**Assicurato**;
- D. qualunque fluttuazione di valore di **Denaro** o **Titoli**;
- E. danni indiretti o consequenziali, compresi a mero titolo esemplificativo redditi e profitti; o
- F. costi o spese di richiamo.

4.20 Autorità Pubbliche

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi autorità pubblica o amministrativa, nemico straniero, potere militare o colpo di stato:

- A. che dia origine a sequestro o confisca di un **Sistema Informatico Assicurato, Sistema Informatico Condiviso, Sistema di Telecomunicazioni Assicurato, Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, Dati o Dati relativi alle Telecomunicazioni**; e/o
- B. che imponga restrizioni all'attività, la chiusura o l'arresto di:
 - (i) qualsiasi ente o persona che gestisce un **Sistema Informatico**; e/o
 - (ii) qualsiasi **Sistema Informatico**.

Tuttavia la presente esclusione non si applica ad azioni di tal tipo se provenienti da un'autorità pubblica o amministrativa che siano dirette esclusivamente contro un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** in risposta a un **Atto Informatico Doloso**, un **Uso o Accesso Non Autorizzato** o un **Uso o Accesso Malevolo** anch'essi diretti esclusivamente contro tale **Sistema Informatico Assicurato** o **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**.

4.21 Antitrust o Pratiche Commerciali Scorrette

che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, interferenze nelle relazioni economiche (incluse interferenze nelle relazioni contrattuali o con potenziale vantaggio economico), concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali, o qualsiasi violazione del Federal Trade Commission Act, del Sherman Anti-Trust Act, del Clayton Act, o di qualsiasi altra disposizione vigente negli Stati Uniti in materia di anti-trust, monopoli, aggiustamenti di prezzi, discriminazione di prezzo, prezzi predatori, restrizioni al commercio, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali (ed ogni loro modifica), o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di **Polizza**, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla**

Sicurezza della Rete derivanti direttamente da una violazione di una **Norma sulla privacy**.**4.22 Contenuti Indecenti**

che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a mancata prevenzione da parte dell'**Assicurato**, o qualsiasi altra persona o ente di cui l'**Assicurato** è legalmente responsabile, della pubblicazione o della diffusione di **Contenuto Indecente**.

4.23 Giochi d'Azzardo o di Fortuna

esclusivamente in relazione alla garanzia 1.6 "Responsabilità Derviante dai Media": che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi gioco d'azzardo, concorso, scommessa, gioco di fortuna o d'abilità, lotteria, o gioco promozionale, inclusi biglietti, coupon, buoni sconto o similari.

4.24 Prezzi, Costi o Stime Imprecise

esclusivamente in relazione alle garanzie 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" e 1.6 "Responsabilità Derviante dai Media": che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a costi garantiti, costi di rappresentanza, prezzi contrattuali, prezzi garantiti, o stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o ogni altra garanzia o promessa di riduzione costi, ritorno sull'investimento, o profittabilità dell'**Assicurato**.

4.25 Hardware Commerciale

che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a qualsiasi danno, perdita o distruzione di Hardware che:

- A. sia destinato da parte dell'Assicurato alla vendita, locazione, noleggio o prestito a terzi;
- B. sia già stato da parte dell'Assicurato venduto, affittato, noleggiato o prestato a terzi.

4.26 Violazione di Leggi degli Stati Uniti d'America

che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a:

- A. un **Sinistro** avanzato negli Stati Uniti d'America; o
- B. un **Sinistro** basato su qualsiasi azione o responsabilità derivante da quanto segue:
 - (i) Leggi per la Tutela del Consumatore: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione da parte dell'**Assicurato** del Truth in Lending Act, del Fair Debt Collection Practices Act, o del Fair Credit Reporting Act (o di ogni loro modifica), o di qualsiasi legge o normativa ad essi connessi, compreso il Fair Credit Reporting Act (o sue modifiche) o leggi o normative ad esso connesso, o di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di **Polizza**, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti direttamente dalla effettiva o presunta divulgazione o furto di **Dati Personali** derivante direttamente da un **Incidente Informatico**;
 - (ii) ERISA o Leggi sui Titoli: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla violazione da parte dell'**Assicurato** delle seguenti leggi vigenti negli Stati Uniti:
 - a. Employee Retirement Income Security Act del 1974, e sue modifiche;
 - b. Securities Act del 1933, Securities Exchange Act del 1934, Investment Company Act del 1940;
 - c. Investment Advisors Act, o qualsiasi altra legge federale, statale o locale vigente negli Stati Uniti in materia di titoli;e successive modifiche o qualsiasi legg o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alle garanzie 1.1 "Spese di Incidente Response" e 1.5 "Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" di **Polizza**, il punto a. di cui sopra non si applica;
 - (iii) Comunicazioni non richieste: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi diffusione elettronica indesiderata di fax, email, o altre comunicazioni da o per conto dell'**Assicurato**, incluse le azioni avanzate ai sensi del Telephone Consumer Protection Act o di qualsiasi normativa anti-spam federale o statale vigente negli Stati Uniti, o qualsiasi altra legge o normativa statale o federale di Common Law vigente negli Stati Uniti in materia di diritto alla riservatezza di una persona fisica o giuridica. Tuttavia, relativamente alla garanzia 1.5 "Responsabilità per Violazione

della Privacy e della Sicurezza della Rete” di **Polizza**, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti da un **Atto illecito relativo alla alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** come definito al punto C della relativa definizione;

- (iv) Foreign Corrupt Practices Act: che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione del Foreign Corrupt Practices Act (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, e di qualsiasi legge o normativa ad esso connesso (e loro modifiche), e di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti;
- (v) False Claims Act (esclusivamente in relazione alla garanzia 1.5 “Responsabilità per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete” e 1.6 “Responsabilità Derviante dai Media”): che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi violazione, effettiva o presunta, dell'**Assicurato** del False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729-3733), e ogni sua modifica nonché ogni altra normativa o regolamento connesso, o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law di qualsiasi paese nel mondo.

5. CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

5.1 Estensione Territoriale delle Garanzie

Purché consentito dalla legge (intendendo per tale anche le sanzioni commerciali o economiche applicabili) e fatti salvi i termini e le condizioni contenute in **Polizza**, l'assicurazione prestata dalla presente **Polizza** opera per i **Sinistri** verificatisi ovunque nel mondo.

5.2 Validità Temporale delle Garanzie di Responsabilità Civile (Claims Made)

Con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base”, la presente **Polizza** è prestata in forma “claims made”, ovvero copre le **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** e le **Richieste di Risarcimento relative ai Media** avanzate contro gli **Assicurati** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** o, qualora operante, durante il **Periodo di Garanzia Postuma**, purché in conseguenza di **Atti Illeciti relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete** o **Atti Illeciti relativi ai Media** verificatisi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

5.3 Limiti di Indennizzo

- A. I **Limiti per Periodo Assicurativo**, le **Franchigie** e i Sottolimiti riportati nella Scheda di Polizza in relazione alle garanzie di cui all'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base” e art. 2 “Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura”, si applicano separatamente a ogni garanzia.
- B. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** (compresi **Danni** e **Spese**) ai sensi della presente **Polizza** in relazione a ogni **Sinistro Unico** e complessivamente non potrà superare il **Limite per Periodo Assicurativo** e il **Limite Aggregato di Polizza**.
- C. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** (compresi **Danni** e **Spese**) ai sensi della presente **Polizza** in relazione a ogni garanzia di cui agli art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base” e art. 2 “Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura” non potrà superare il **Limite per Periodo Assicurativo** o il Sottolimito per Periodo Assicurativo relativi alla garanzia applicabile, che sono da intendersi parte integrante del **Limite Aggregato di Polizza**.
- D. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** (compresi **Danni** e **Spese**) ai sensi della presente **Polizza** per ogni **Periodo Assicurativo** non potrà superare il **Limite Aggregato di Polizza**.
- E. Ogni garanzia di cui all'art. 2 “Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura”, nonché ogni altro Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza, sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del **Limite per Periodo Assicurativo** relativo alla garanzia di cui all'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base” a cui rimanda, che forma a sua volta parte integrante del **Limite Aggregato di Polizza**. I Sottolimiti non sono oggetto di reintegro una volta esauriti o ridotti.
- F. Il pagamento da parte dell'**Assicurato** di un **Danno** o una **Spesa** a titolo di **Scoperto Aggiuntivo** non ridurrà il relativo Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza**. Solo la parte di un **Danno** o di una **Spesa** pagata dall'**Assicuratore** ridurrà il relativo Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza**. Nel caso in cui uno **Scoperto Aggiuntivo** sia applicabile a più di una garanzia di cui all'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base” o art. 2 “Oggetto

dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" o ai relativi Sottolimiti, tale **Scoperto Aggiuntivo** verrà calcolato sull'importo minore tra il Sottolimito e il **Limite per Periodo Assicurativo**.

- G. Nel caso in cui un **Evento a Impatto Diffuso**, uno **Sfruttamento di Software Trascurato** o un **Ransomware** siano coperti ai sensi di più di una garanzia di cui agli art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", in relazione a tale **Evento a Impatto Diffuso** o **Sfruttamento di Software Trascurato** o **Ransomware** sarà operante solo il Sottolimito per **Periodo Assicurativo** d'importo più basso e il relativo **Scoperto Aggiuntivo** e **Franchigia**.
- H. Limiti di Indennizzo per Eventi a Impatto Diffuso: i Sottolimiti per **Eventi a Impatto Diffuso** sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, dei **Limiti per Periodo Assicurativo** applicabili indicati alla sezione 3 della Scheda di Polizza, né aumenteranno tale limiti o renderanno operanti le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" o art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" per le quali non viene indicato alcun **Limite per Periodo Assicurativo**. I Sottolimiti per **Eventi a Impatto Diffuso** sono inoltre da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del **Limite Aggregato di Polizza** indicato alla sezione 3 della Scheda di Polizza. Ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** sono soggetti alla **Franchigia**, allo **Scoperto Aggiuntivo** e al Sottolimito applicabili a tale **Evento a Impatto Diffuso**.
- I. Sottolimito Ransomware: ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** in relazione a un **Incidente informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** risultante da un **Ransomware**, sono soggetti al Sottolimito, **Franchigia** e **Scoperto Aggiuntivo** applicabili al **Ransomware** indicati alla sezione 3 della Scheda di Polizza.
- J. Sottolimito per Sfruttamento di Software Trascurato: ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** in relazione a un **Incidente informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** risultante da **Sfruttamento di Software Trascurato**, sono soggetti al Sottolimito, **Franchigia** e **Scoperto Aggiuntivo** applicabili a **Sfruttamento di Software Trascurato** indicati alla sezione 3 della Scheda di Polizza.

5.4 Franchigia

- A. L'**Assicuratore** sarà responsabile esclusivamente per quella parte di un **Sinistro**, e di qualunque altro importo coperto indennizzabile derivante da un **Sinistro**, che sia superiore alla **Franchigia**. La **Franchigia** rimarrà a carico dell'**Assicurato** e non è oggetto della presente assicurazione.
- B. A ogni **Sinistro Unico** verrà applicata solo una **Franchigia**. Tuttavia, la **Franchigia** applicabile alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" verrà applicata separatamente a ogni **Sinistro Unico**.
- C. Se un **Sinistro Unico** è soggetto a diverse **Franchigie**, ogni **Franchigia** verrà applicata separatamente a ciascuna parte di **Danni** e **Spese**, ma la somma non potrà superare la **Franchigia** d'importo più elevato. Tuttavia, la **Franchigia** applicabile alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura" verrà applicata separatamente e in aggiunta a tale somma.
- D. Con riferimento alla garanzia di cui al punto 1.2 dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", qualora avvenisse un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** a seguito di un'**incidente informatico** e che duri più a lungo del **Periodo di Carenza**, l'**Assicuratore** rimborserà le **perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** accumulate durante e dopo il **Periodo di Carenza**, soggetta alla **Franchigia** indicato al punto 3 della Scheda di Polizza
- E. L'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** in relazione ad ogni **Sinistro Unico** derivante da un **Ransomware** non potrà superare il Sottolimito "Ransomware" indicato nella Scheda di Polizza, da intendersi parte integrante del relativo **Limite per Periodo Assicurativo** e del **Limite Aggregato di Polizza**. Tale Sottolimito non è oggetto di reintegro una volta esaurito o ridotto.

5.5 Sinistri e Fatti Correlati

Un **Sinistro Unico** ha valenza ai fini della presente **Polizza** solo se la denuncia del primo **Sinistro**, o altro fatto che dà origine a un **Sinistro** che poi è diventato tale **Sinistro Unico**, viene denunciato dall'**Assicurato** durante il **Periodo Assicurativo**.

5.6 Trasformazioni Societarie

Nel caso in cui durante il **Periodo Assicurativo** si verifichi una **Trasformazione Societaria**, l'**Assicuratore** indennizzerà solo **Danni** e/o **Spese** relativi a **Eventi Dannosi** coperti dalla presente **Polizza** che si siano verificati prima della **Trasformazione Societaria**, purché denunciati ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Il **Contraente** potrà tuttavia, fino a 45 giorni dopo la **Trasformazione Societaria**, richiedere all'**Assicuratore** l'attivazione di un **Periodo di Garanzia Postuma** della durata massima di 84 mesi dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo** durante il quale la **Trasformazione Societaria** si è verificata. A seguito di tale richiesta e dopo la ricezione di ogni informazione che potrà essere richiesta, l'**Assicuratore** sarà libero di formulare una proposta per la durata che vorrà stabilire e che non potrà superare 84 mesi, dietro pagamento di un premio e ai termini e alle condizioni che l'**Assicuratore** sceglierà a sua discrezione. Il premio aggiuntivo non sarà rimborsabile.

5.7 Acquisizioni e Creazione di Nuove Società Controllate

La definizione di **Società Controllata** prevista nella presente **Polizza** ricomprende ogni società che diventi una **Società Controllata** durante il **Periodo Assicurativo**, a condizione che:

- A. la nuova **Società Controllata** non aumenti il fatturato complessivo della **Società Assicurata** di oltre il 20%, considerando a tal fine l'ultimo bilancio consolidato certificato della **Società Assicurata**; e
- B. la nuova **Società Controllata** non abbia sede negli Stati Uniti d'America o in Canada o in territori posti sotto le giurisdizioni di tali Paesi; e
- C. la nuova **Società Controllata** non svolga attività di consulenza o di intermediazione finanziaria o non sia iscritta come Investment Advisor presso la US Securities Exchange Commission; e
- D. l'attività svolta dalla nuova **Società Controllata** non abbia natura sostanzialmente diversa da quella svolta dalla **Società Assicurata**.

In relazione a ogni nuova **Società Controllata** che non rientri nelle condizioni precedenti, la **Polizza** verrà comunque estesa automaticamente a coprire tale società per un periodo di 60 giorni dalla data di acquisizione o costituzione. Tale copertura potrà essere estesa oltre i 60 giorni previa accettazione scritta dell'**Assicuratore**, ai termini e alle condizioni che lo stesso potrà decidere.

In relazione a ogni nuova **Società Controllata**, la copertura assicurativa sarà operante esclusivamente per i **Sinistri** avanzati o scoperti per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, purché relativi a **Eventi Dannosi** commessi o verificatisi dopo l'acquisizione o la creazione della nuova **Società Controllata**.

5.8 Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati

- A. **L'Assicurato** è tenuto a denunciare per iscritto all'**Assicuratore** ogni **Sinistro** nel più breve tempo possibile, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla prima fra le seguenti date:
 - i. la data in cui un membro del **Gruppo di Controllo** viene a conoscenza per la prima volta del **Sinistro**;
o
 - ii. in caso di mancato rinnovo della **Polizza**, la data di scadenza del **Periodo Assicurativo** o del **Periodo di Garanzia Postuma**, qualora operante.
- B. Tutte le denunce ai sensi della presente **Polizza** devono essere inviate all'**Assicuratore** al seguente indirizzo: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims Department, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.
- C. **Ogni denuncia dovrà includere informazioni dettagliate. In particolare:**
 - i. dovranno essere fornite:
 - (a) una descrizione dettagliata del presunto **Sinistro, Danno o Spesa** e di ogni altro elemento;
 - (b) dettagli di tutte le parti coinvolte, inclusi nomi e informazioni di contatto;
 - (c) copia della **Richiesta di Risarcimento relativa alla Rete** o **Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** avanzata dal terzo e le notifiche e i documenti relativi a un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**;
 - (d) dettagli esaustivi del presunto **Danno e/o Spesa**; e
 - (e) qualunque altra informazione che l'**Assicuratore** potrà richiedere.
 - ii. le richieste di indennizzo presentate dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** in relazione a **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere accompagnate da un calcolo delle perdite, che dovrà indicare in dettaglio come sono state calcolate le perdite e sulla base di quali presupposti.

L'Assicurato dovrà fornire ogni prova documentale, inclusi ogni rendiconto, libro contabile, nota contabile, fattura, registro o altro documento o sua copia che l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere.

- D. Se durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di Garanzia Postuma** qualora operante, l'Assicurato:
- viene a conoscenza di qualunque circostanza che potrebbe dare origine a un **Sinistro** e denuncia tale circostanza all'Assicuratore; o
 - riceve una richiesta scritta con cui si chiede di rinunciare a un termine di prescrizione, o di sospendere il decorso del tempo mancante alla scadenza di un termine di prescrizione per l'avvio di un procedimento civile contro l'Assicurato per un **Evento Dannoso** precedente alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, e l'Assicurato denuncia per iscritto tale richiesta e tale **Evento Dannoso** all'Assicuratore,

qualunque **Sinistro** che derivi successivamente da tale circostanza o richiesta sarà considerato come denunciato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.

- E. L'Assicurato è tenuto a denunciare ogni **Ransomware** alle autorità competenti non appena ragionevolmente possibile.

- F. Ulteriori obblighi in caso di Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete:

- 1) L'Assicurato dovrà fare tutto ciò che è possibile per mitigare il danno, proseguire l'attività, salvaguardare ogni diritto o rimedio contrattuale, nonché proteggere e conservare le cose, i **Sistemi Informatici**, i registri di log, i libri e gli archivi, i rapporti o le prove (qui nell'insieme indicati come "Elementi Probatori"), la cui verifica sia ragionevolmente necessaria nella definizione dei **Danni** e delle **Spese** derivante da un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**. Se l'Assicurato sostiene delle spese per salvaguardare e preservare un "Elemento Probatorio", tali spese saranno coperte come **Spese di Incident Response** previo consenso dell'Assicuratore.
- 2) Collaborazione nella Definizione dei Sinistri: su richiesta l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore una prova del danno, delineando dettagli esaurienti dell'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** nel più breve tempo possibile dopo la denuncia dell'evento ai sensi della lettera A che precede. Se richiesto, la prova del danno dovrà includere una relazione scritta di tutti i fornitori di servizi che abbiano partecipato all'indagine o alla risposta all'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale**, e ogni altra relazione scritta o corrispondenza da o verso forze dell'ordine, ente o autorità pubblica, organismo di regolamentazione o di vigilanza o ente simile. La prova del danno dovrà fornire dettagli esaurienti di ciascun importo di cui si richiede rimborso o indennizzo, incluso il metodo utilizzato per calcolare l'importo, le considerazioni alla base e ogni altra prova documentale rilevante a comprovare la prova del danno. L'Assicurato dovrà collaborare con l'Assicuratore e fornire ogni informazione aggiuntiva da questo ragionevolmente richiesta per l'indagine dell'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, nonché dovrà consentire e facilitare l'indagine e l'accertamento da parte dell'Assicuratore di ciascun "Elemento Probatorio" rilevante per la valutazione del sinistro, inclusa qualsiasi informazione richiesta da fornitori terzi di servizi per conto dell'Assicuratore. In nessun caso l'Assicurato sarà obbligato a fornire all'Assicuratore informazioni che siano specificatamente oggetto di un ordine giudiziale di non divulgazione. Tuttavia, non appena l'ordine giudiziale cessi la propria efficacia, l'Assicuratore avrà il diritto di richiedere tale informazioni come parte della prova del danno.
- 3) Diritto di Ispezione: l'Assicuratore e qualsiasi **Terzo** che agisca per suo conto, avrà il diritto ma non l'obbligo di ispezionare, valutare e accertare gli "Elementi Probatori" rilevanti per la valutazione dei **Danni** e delle **Spese** derivanti da un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**. In ogni caso tale diritto di ispezione non costituirà alcun impegno per conto o a beneficio di un **Assicurato**. Ogni spesa aggiuntiva relativa all'ispezione sarà sostenuta dall'Assicuratore e non ridurrà alcun Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza** previsto dalla presente **Polizza**.
- 4) Valutazione e Indennizzo del Danno: per determinare se un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Illecito relativo alla Privacy e**

Sicurezza della Rete costituisca un **Evento a Impatto Limitato** oppure un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicuratore** potrà basarsi sulla prova del danno e sugli "Elementi Probatori" forniti dall'**Assicurato** e/o su ogni altra prova da essi indipendente. Tale prova indipendente può comprendere sia informazioni di dominio pubblico che informazioni non pubbliche raccolte durante l'indagine dell'evento da parte dell'**Assicuratore**, compresa qualsiasi relazione redatta da **Terzi** (quali enti amministrativi, fornitori di servizi informatici, società di informatica forense) che descriva o discuta l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, comprese le loro cause e la loro portata. Ogni spesa sostenuta per ottenere tali prove indipendenti sarà a carico dell'**Assicuratore** e non ridurrà alcun Sottolimito, **Limite per Periodo Assicurativo** o **Limite Aggregato di Polizza** prestato della presente **Polizza**.

Le **Spese di Incident Response** e le **Spese di Emergenza di Incident Response** saranno coperte rispettivamente ai sensi dell'art. 1.1 "Spese di Incident Response" e art. 2.1 "Spese di Emergenza di Incident Response" fino al Sottolimito o al **Limite per Periodo Assicurativo** applicabile a un **Evento a Impatto Limitato**, fino al momento in cui:

- l'**Assicurato** ottiene, o dovrebbe ragionevolmente ottenere, fatti o prove che ragionevolmente indichino che l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sia un **Evento a Impatto Diffuso**; oppure, se precedente
- l'**Assicuratore** stabilisca, sulla base della prova del danno o degli "Elementi Probatori" forniti dall'**Assicurato** o di ogni altra prova da essi indipendente, che l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sia un **Evento a Impatto Diffuso**.

Dopo tale momento, ogni ulteriore **Spesa di Incident Response** e/o **Spesa di Emergenza di Incident Response** sostenuta sarà coperta ai sensi dell'art. 1.1 "Spese di Incident Response" e/o art. 2.1 "Spese di Emergenza di Incident Response" fino al **Limite per Periodo Assicurativo** applicabile a un **Evento a Impatto Diffuso**.

Qualora l'**Assicuratore** stabilisca che sia impossibile o impraticabile determinare se l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** o un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicuratore** potrà in ogni momento e a sua completa discrezione decidere di considerare tale evento come un **Evento a Impatto Limitato**, gestendo il **Sinistro** di conseguenza.

L'**Assicuratore** pagherà i **Danni** e le **Spese** coperte relativi a un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** dopo aver ricevuto una prova del danno completa, purché l'**Assicurato** abbia osservato tutti gli obblighi e i termini della presente **Polizza** e l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** siano d'accordo circa gli importi da indennizzare. Qualora un'informazione rilevante sia soggetta a un ordine giudiziale di non divulgazione, la valutazione del **Danno** o della **Spesa** derivanti da tali **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà sospesa, e la prova del danno sarà considerata come momentaneamente incompleta.

Qualora l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** non siano d'accordo circa alcuni importi da indennizzare ai sensi della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** potrà indennizzare ogni altro importo su cui vi sia accordo. La controversia relativa agli importi oggetto del mancato accordo sarà gestita ai sensi dell'art. 6.17 "Legge Applicabile e Foro Competente".

- 5) Nel caso in cui l'**Assicurato** decida di non fornire all'**Assicuratore** la prova del danno o gli "Elementi Probatori" necessari per determinare se l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** o un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicurato** accetta che l'evento venga considerato come un **Evento a Impatto Diffuso**. La mancanza della prova del

danno o di “Elementi Probatori” non verrà considerata come una violazione da parte dell’**Assicurato** dei suoi obblighi ai sensi della presente **Polizza**.

- 6) L’**Assicurato** è altresì tenuto, in sede di denuncia del sinistro, a dimostrare di aver mantenuto operative, per l’intera durata del **Periodo Assicurativo** e sino alla data del **Sinistro**, soluzioni tecnologiche di sicurezza conformi ai requisiti stabiliti all’art. 5.15 “Condizione di Efficacia della Garanzia”, autorizzando anche a tal fine gli accessi previsti dall’Allegato 2 “Autorizzazione all’Accesso ai Log”.

5.9 Calcolo delle Perdite per Interruzione dell’Attività Aziendale

La valutazione che l’**Assicuratore** effettuerà delle perdite terrà conto di tendenze e circostanze, relative ai 12 mesi immediatamente precedenti l’**Interruzione dell’Attività Aziendale**, che influiscono sulla redditività aziendale e avrebbero influito sulla redditività aziendale se non si fosse verificata l’**Interruzione dell’Attività Aziendale**, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato che avrebbe influito sul **Margine Operativo** generato. Tuttavia, la valutazione dell’**Assicuratore** non comprenderà alcun incremento di reddito che sarebbe stato presumibilmente conseguito come effetto di un incremento del volume di attività dovuto a condizioni di mercato favorevoli. Questo calcolo dovrà essere supportato dall’analisi della società terza di consulenza contabile fornita nella definizione dei **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** parte D.

5.10 Quantificazione del Danno

Al fine di quantificare:

- A. una **Perdita Economica Diretta** indennizzabile dall’**Assicuratore**, verrà utilizzato il seguente criterio di quantificazione:
- per le valute estere, il valore in Euro di tale valuta in base al tasso di cambio pubblicato da Il Sole 24Ore nel giorno in cui il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo**;
 - i **Titoli** indennizzabili dall’**Assicuratore**, si considera il minore tra:
 - il prezzo di chiusura dei **Titoli** nel giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo**; o
 - il costo di sostituzione dei **Titoli**; e
- B. i **Fondi per Cyber Estorsione** e/o il **Premio di Ricompensa** rimborsabili dall’**Assicuratore**, verrà utilizzato il seguente criterio di quantificazione: se i **Fondi per Cyber Estorsione** e/o il **Premio di Ricompensa** vengono pagati in una valuta, comprese le criptovalute, diversa dall’Euro o dalla valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente **Polizza**, ogni rimborso ai sensi di **Polizza** sarà soggetto alla presentazione della prova del metodo utilizzato per il calcolo del tasso di cambio applicabile utilizzato per convertire tale altra valuta in Euro o nella valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente **Polizza** alla data in cui i **Fondi per Cyber Estorsione** e/o il **Premio di Ricompensa** sono stati effettivamente pagati.

Il rimborso dell’**Assicuratore** all’**Assicurato** della **Perdita Economica Diretta** e/o dei **Fondi per Cyber Estorsione** e/o del **Premio di Ricompensa** ai sensi di **Polizza** verrà effettuato nella valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente **Polizza** sulla base della presentazione della prova da parte dell’**Assicurato**. L’**Assicuratore** si riserva il diritto di contestare o modificare il calcolo della **Perdita Economica Diretta** e/o dei **Fondi per Cyber Estorsione** e/o del **Premio di Ricompensa** nella misura in cui la prova presentata dall’**Assicurato** sia basata su un tasso di cambio errato o aumentato.

5.11 Ripartizione del Danno

Qualora un **Sinistro** coinvolga sia fatti coperti che fatti non coperti dalla presente **Polizza**, l’**Assicurato** e l’**Assicuratore** s’impegnano ad operare una ripartizione equa e corretta dei **Danni** e delle **Spese**, che dovrà tenere in considerazione la relativa esposizione giuridica e finanziaria attribuibile ai fatti coperti e ai fatti non coperti dalla **Polizza**.

5.12 Gestione dei Procedimenti Legali

- A. Con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione: Garanzie Base”, l’**Assicuratore** potrà assumere e condurre (a nome dell’**Assicurato**) la difesa delle **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** e **Richieste di Risarcimento relative ai Media** in relazione alla quale l’**Assicuratore** potrebbe essere tenuto a indennizzare l’**Assicurato**.

- B. **L'Assicurato** s'impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare l'**Assicuratore** in relazione alle **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete e Richieste di Risarcimento relative ai Media** coperte dalla presente **Polizza**.
- C. **L'Assicurato** s'impegna inoltre a non ammettere alcuna responsabilità in relazione a, o accettare di transare, alcuna **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**, compresa qualunque **Spesa**, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (che non verrà negato o ritardato senza ragione), e a consultare l'**Assicuratore** prima di intraprendere alcuna indagine, difesa o composizione di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**. **L'Assicurato** dovrà, a proprie spese, fornire all'**Assicuratore** e a ogni investigatore o rappresentante legale nominato dall'**Assicuratore**, tutte le informazioni che verranno ragionevolmente richieste. **L'Assicurato** dovrà inoltre prestare piena cooperazione e assistenza all'**Assicuratore** per condurre le indagini (anche al fine di consentire all'**Assicuratore** di determinare l'obbligo di indennizzo ai sensi della presente **Polizza**), difendere, transare, evitare o contenere **Sinistri, Danni e Spese**, effettivi o potenziali.

5.13 Controversie Relative alla Difesa e Transazione dei Sinistri

Qualora insorga una controversia fra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** circa l'opportunità di transare una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media** o di proporre appello a un giudizio o una decisione ad esse relative, l'**Assicuratore** avrà la facoltà di avvalersi del consulto con un consulente legale scelto dall'**Assicuratore** tra consulenti legali di comprovata esperienza. Qualora tale consulente consigli, tenuto conto di tutte le circostanze, di tentare una transazione della **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete o Richiesta di Risarcimento relativa ai Media**, l'**Assicuratore**, dopo aver essersi consultato con l'**Assicurato** e averne ricevuto il consenso scritto (che non dovrà essere negato o ritardato senza ragione), tenterà la transazione seguendo il consiglio del consulente legale. Ove tale tentativo di transazione non abbia successo, l'**Assicuratore** continuerà a tenere indenne l'**Assicurato** ai sensi di tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni della presente **Polizza**. Si precisa che l'**Assicurato** non sarà tenuto ad accettare la raccomandazione formulata dal consulente legale.

5.14 Periodo di Garanzia Postuma in Caso di Mancato Rinnovo della Polizza

Se, alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, la presente **Polizza** non venga rinnovata o non venga sostituita da altra polizza assicurativa emessa da altro assicuratore a copertura, in tutto o in parte, del medesimo rischio, gli **Assicurati** godranno automaticamente di un **Periodo di Garanzia Postuma** di 60 giorni senza corrispettivo di alcun premio.

Inoltre, salvo il caso in cui si sia verificata una **Trasformazione Societaria**, la copertura assicurativa della presente **Polizza** potrà essere estesa per il **Periodo di Garanzia Postuma** e dietro il pagamento del premio addizionale indicati alla sezione 6 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**.

L'estensione di copertura garantita da un **Periodo di Garanzia Postuma** opererà come segue:

- A. con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 dell'art.1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base" e alle garanzie di cui all'art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione: Estensioni di Copertura", la copertura opererà esclusivamente per gli **Eventi Dannosi** verificatisi prima della scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**, purché denunciati all'**Assicuratore** prima della scadenza del **Periodo di Garanzia Postuma**;
- B. con riferimento alle garanzie di cui ai punti 1.5 e 1.6 dell'art.1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie Base", la copertura opererà esclusivamente per **Atti Illeciti relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete e Atti Illeciti relativi ai Media** interamente commessi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**, purché denunciati all'**Assicuratore** prima della scadenza del **Periodo di Garanzia Postuma**.

Per ottenere il **Periodo di Garanzia Postuma** di cui al secondo paragrafo, il **Contraente** dovrà, entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo **Periodo Assicurativo**:

- i. comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'intenzione di esercitare tale opzione; e
- ii. pagare il premio addizionale.

Il premio addizionale s'intenderà interamente goduto e non sarà rimborsabile.

Il diritto ad ottenere un **Periodo di Garanzia Postuma** cessa qualora, e dal momento in cui, il **Contraente** ottenga una copertura assicurativa che copra, in tutto o in parte, il medesimo rischio della presente **Polizza**. Qualora un **Periodo di Garanzia Postuma** sia già stato acquistato, tale **Periodo di Garanzia Postuma** cesserà

automaticamente. Il premio s'intenderà interamente goduto alla decorrenza del **Periodo di Garanzia Postuma** e non sarà rimborsabile.

Non sarà operante o attivabile alcun **Periodo di Garanzia Postuma** nel caso in cui la presente **Polizza** non sia stata rinnovata per mancato pagamento del premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, o sia stata cancellata o annullata per qualsiasi altra ragione.

Si precisa che l'offerta da parte dell'**Assicuratore** di rinnovare a termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli previsti dalla presente **Polizza** in scadenza non costituisce un rifiuto a rinnovare.

5.15 Condizione di Efficacia della Garanzia

Ai fini della validità e dell'operatività delle coperture previste dalla presente **Polizza**, l'**Assicurato** si impegna a mantenere operativa sul **Sistema Informatico Assicurato**, per l'intera durata del **Periodo Assicurativo**, una soluzione tecnologica avanzata per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, in grado di garantire almeno le seguenti funzionalità minime:

- i. *Endpoint Detection and Response (EDR)* con capacità di identificazione e contenimento degli attacchi su postazioni di lavoro, server e dispositivi mobili;
- ii. *Extended Detection and Response (XDR)*, ossia una piattaforma di sicurezza unificata che utilizzi l'Intelligenza Artificiale e l'automazione per rilevare, analizzare e rispondere agli attacchi informatici aggregando e correlando i dati da più livelli di sicurezza per fornire una visibilità completa e migliorare l'efficienza della risposta alle minacce.
- iii. *Next-Generation AntiVirus (NGAV)* con protezione comportamentale basata su intelligenza artificiale;
- iv. *Protezione Ransomware predittiva*, comprensiva di capacità di rollback dei file criptati;
- v. *Funzionalità di remediation automatica e risposta in tempo reale*, con intervento entro 30 minuti dall'identificazione della minaccia;
- vi. *Protezione multi-layered*, strutturata su almeno 9 livelli tecnici differenziati di difesa;
- vii. *Conformità ai benchmark internazionali MITRE ATT&CK*, con performance dimostrabili pari a 100% detection e visibilità e 0% falsi positivi (negli ultimi 3 anni);
- viii. *Operatività out-of-the-box*, senza necessità di configurazioni personalizzate.

Ai fini della presente Condizione di Efficacia della Garanzia, il **Contraente** autorizza l'**Assicuratore** e/o il **Provider tecnico** incaricato ad accedere, nei limiti e con le modalità previste dall'Allegato 2 "Autorizzazione all'accesso ai log", ai log di sistema e ai dati di monitoraggio del servizio di mitigazione, al solo scopo di verificare la continuità e la corretta operatività della soluzione tecnologica.

In caso di assenza, inattività o configurazione non conforme del sistema di mitigazione sopra descritto, le garanzie della presente Polizza si intenderanno non operanti per i danni diretti e indiretti derivanti da eventi di natura informatica.

5.16 Calcolo delle Perdite per Danno Reputazionale

L'**Assicuratore** calcolerà le **Perdite per Danno Reputazionale** tenendo pienamente conto e in debita considerazione di quanto segue:

- A. la prova della perdita dell'**Assicurato**;
- B. l'analisi contabile forense con riferimento alle **Perdite per Danno Reputazionale**, sottoclausola B;
- C. eventuali tendenze passate e future o circostanze che hanno influito sulla redditività aziendale o avrebbero influito sulla redditività aziendale dell'**Assicurato**;
- D. tutte le variazioni significative delle condizioni di mercato o delle spese di rettifica che influenzerebbero sul **Margine Operativo** generato; e
- E. qualsiasi reddito derivante da metodi, strutture o personale sostitutivi utilizzati dall'**Assicurato** per mantenere il flusso di entrate dell'**Assicurato**.

6. NORME GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

6.1 Come Leggere La Polizza

Nella presente **Polizza**, salvo ove il contesto richieda altrimenti:

- A. il singolare comprende il plurale e viceversa;
- B. i titoli sono meramente descrittivi e non valgono a fini interpretativi;
- C. ogni posizione, carica, status legale, concetto o fondamento legale comprende l'equivalente in qualunque altra giurisdizione;
- D. ogni legge o normativa comprende ogni successiva sua modifica o ri-emanazione; e
- E. le parole riportate in grassetto hanno il significato indicato all'art. 3 "Definizioni Generali di Polizza" e nella Scheda di Polizza.

6.2 Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio

Fatto salvo l'esercizio del diritto all'Oblio Oncologico, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della **Polizza** ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

6.3 Aggravamento del Rischio

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta all'**Assicuratore** di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della **Polizza** ai sensi dell'Art. 1898 Cod. Civ.

6.4 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ.

6.5 Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure all'**Assicuratore**.

6.6 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico del **Contraente**.

6.7 Durata della Polizza e Tacito Rinnovo

In mancanza di disdetta, spedita dal **Contraente** o dall'**Assicuratore** a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del **Periodo Assicurativo** in corso, la **Polizza** s'intende tacitamente rinnovata per un nuovo **Periodo Assicurativo**.

Per i casi nei quali la legge o la **Polizza** si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di 12 mesi, salvo che la **Polizza** sia stata stipulata per una minore o maggiore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

6.8 Titolarità dei Diritti Nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dall'**Assicuratore**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.9 Clausola di Autorizzazione

Il **Contraente** accetta di agire per conto degli **Assicurati** in relazione alla presente **Polizza**.

6.10 Surroga

L'**Assicuratore** è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti di ogni **Assicurato** verso i terzi responsabili. Ogni **Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 C.C.).

6.11 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6.12 Altre Assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'**Assicurato** deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'**Assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. In caso di sinistro l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).

Se un **Danno** o una **Spesa** sono assicurati da un'altra polizza, passata o presente, stipulata da o per conto dell'**Assicurato**, o della quale l'**Assicurato** sia beneficiario, la presente **Polizza** opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo qualora l'importo di tale **Danno** o **Spesa** ecceda le somme indennizzate dall'altra assicurazione. Quanto qui previsto non opera nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata specificatamente in eccesso ai limiti di indennizzo prestati dalla presente **Polizza**.

6.13 Forma delle Comunicazioni all'Assicuratore

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri - Obblighi degli Assicurati", la disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse all'**Assicuratore** a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, al **Contraente** o all'Intermediario a cui è affidata la gestione della **Polizza**, ma in quest'ultimo caso avranno effetto soltanto se tempestivamente trasmesse all'**Assicuratore**.

6.14 Esagerazione Dolosa del Danno

Perde il diritto all'indennizzo il **Contraente** o l'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare di un **Sinistro**, una **Spesa** o un **Danno**, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del **Sinistro**, facilita il progresso dello stesso, altera le tracce o gli indizi materiali del reato.

6.15 Sanzioni Economiche e Commerciali

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore**, o la sua capogruppo/Società Controllante, a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea o dei singoli paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6.16 Impegno alla Riservatezza

Ogni **Assicurato** dovrà impegnarsi a non divulgare ad alcun terzo informazioni su **Franchigie**, Sottolimiti, **Limiti per Periodo Assicurativo**, **Limite Aggregato di Polizza** e premio della presente **Polizza**, né a divulgarli nel bilancio della **Società Assicurata**, salvo che:

- i. l'**Assicuratore** acconsenta preventivamente per iscritto; o
- ii. l'**Assicurato** debba fornire o far ottenere a un cliente un certificato di assicurazione; o
- iii. la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.

6.17 Legge Applicabile e Foro Competente

La presente **Polizza** è disciplinata dalle norme di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui espressamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla sua validità, interpretazione ed esecuzione è competente il foro di Milano.

Il Contraente
(Timbro e Firma)

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi


Dichiarazioni dell'Assicurato o del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. il **Contraente** dichiara, anche per conto di ogni **Assicurato**, essendone a tal fine debitamente autorizzato, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di **Polizza**:

- Art. 4 Esclusioni Generali
- Art. 5.1 Estensione Territoriale delle Garanzie
- Art. 5.2 Validità Temporale delle Garanzie di Responsabilità Civile (Claims Made)
- Art. 5.3 Limiti di Indennizzo
- Art. 5.4 Franchigia
- Art. 5.5 Sinistri e Fatti Correlati
- Art. 5.6 Trasformazioni Societarie
- Art. 5.7 Acquisizione e Costituzione di Nuove Società Controllate
- Art. 5.8 Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati
- Art. 5.10 Quantificazione del Danno
- Art. 5.12 Gestione dei Procedimenti Legali
- Art. 5.15 Condizione di Efficacia della Garanzia
- Art. 6.7 Durata della Polizza e Tacito rinnovo
- Art. 6.9 Clausola di Autorizzazione
- Art. 6.12 Altre Assicurazioni
- Art. 6.16 Impegno alla riservatezza
- Art. 6.17 Legge Applicabile e Foro Competente

Il Contraente
(Timbro e Firma)

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, nonché, ove ne sia prevista la consegna, la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto).

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

Il Contraente
(Timbro e Firma)

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il **Contraente** / **Assicurato** dà atto che le seguenti Sezioni e Clausole Particolari non sono predisposte unilateralmente dall'**Assicuratore** ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente

(Timbro e Firma)

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi



Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)

FLUSSI INFORMATIVI CON I CANALI DI DISTRIBUZIONE A FINI DI PRODUCT OVERSIGHT E GOVERNANCE (POG) AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2358 E DEL REGOLAMENTO IVASS N. 45/2020.

FLUSSI INFORMATIVI DA CHUBB EUROPEAN GROUP SE -RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA- VERSO I DISTRIBUTORI

NOME DEL PRODOTTO (il "Prodotto")	Cyber ERM 2.2
--	----------------------

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
(per informazioni complete, si rinvia alla documentazione precontrattuale e contrattuale fornita da Chubb)

TIPOLOGIA DI COPERTURA	Assicurazione rischi informatici.
GARANZIE OFFERTE	<p>Il prodotto garantisce all'assicurato un indennizzo per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le spese di incident response in conseguenza di un incidente informatico o di un'interruzione dell'attività aziendale 2) i costi di recupero di dati e sistemi derivanti da un'interruzione dell'attività aziendale 3) i fondi per cyber estorsione e le spese per cyber estorsione in conseguenza di un evento di cyber estorsione 4) la responsabilità civile per violazioni della privacy e della sicurezza della rete informatica 5) la responsabilità civile derivanti da media 6) le spese di emergenza di incident response sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta di un incidente informatico o un'interruzione dell'attività aziendale 7) i costi di miglioramento derivanti da un'interruzione dell'attività aziendale 8) la perdita economica del furto di denaro o titoli a causa di un uso o accesso doloso da parte di un terzo di un sistema informatico assicurato o di un sistema informatico condiviso 9) il premio di ricompensa in relazione a un evento di cyber estorsione

data ultima revisione: 01/2026

	10) le spese di telecomunicazione causate da un atto doloso o da un uso o accesso doloso da parte di un terzo di un sistema di telecomunicazioni assicurato o di un sistema di telecomunicazioni condiviso.
DECORRENZA	La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di effetto del periodo assicurativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1901 C.C. in caso di mancato pagamento del premio.
DURATA	Il prodotto prevede una durata di 1 anno (con possibilità di stipulare la polizza per una durata maggiore o minore), tacitamente rinnovabile in mancanza di invio di disdetta scritta entro 30 giorni dalla scadenza.
RISCHI PRINCIPALI DI MANCATA COPERTURA	<p>Si segnala il rischio che la garanzia non operi qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia applicabile una o più delle esclusioni presenti in polizza • la richiesta di risarcimento sia avanzata contro l'Assicurato e/o l'evento dannoso si verifichi al di fuori dell'estensione territoriale indicata in polizza e concordata in fase di stipula della polizza • l'evento si verifichi e/o la richiesta di risarcimento sia avanzata contro l'Assicurato al di fuori del periodo di copertura • il massimale assicurato sia inferiore rispetto al danno reclamato dal Terzo • l'interruzione dell'attività aziendale è coperta dopo che sia trascorso il periodo di tempo indicato in polizza come carenza • la richiesta di risarcimento sia avanzata contro l'Assicurato da parte di un soggetto espressamente escluso in polizza in quanto non considerato "Terzo"; • il sistema informatico da assicurare non sia dotato, al momento del sinistro, di soluzioni tecnologiche per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, in grado di garantire almeno funzionalità EDR, XDR e NGAV, Protezione <i>Ransomware</i> predittiva, <i>remediation</i> automatica con intervento entro 30 minuti dall'identificazione della minaccia, Protezione <i>multi-layered</i> strutturata su almeno 9 livelli, conformità ai <i>benchmark</i> MITRE ATT&CK, Operatività <i>out-of-the-box</i> senza necessità di configurazioni personalizzate.
PRINCIPALI ESCLUSIONI DI POLIZZA	<ul style="list-style-type: none"> • fatti noti • liti precedenti o pendenti • atti dolosi dell'assicurato

data ultima revisione: 01/2026

	<ul style="list-style-type: none"> • discriminazione e pratiche lavorative illegali • richieste di risarcimento di un assicurato contro un assicurato • violazioni di obbligazioni contrattuali • danni derivanti da compensi • lesioni fisiche e danni a cose • danni a infrastrutture • fuoco, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzioni, frane e pericoli naturali in genere • guerra • inquinamento • usura e deterioramento • brevetti e segreti commerciali • proprietà intellettuali • pubblicità falsa e ingannevole • prodotti • negoziazioni finanziarie • perdite economiche dovuta ad atto di dipendenti o amministratori o sequestro di denaro o titoli o fluttuazione del loro valore o danni indiretti o spese di richiamo • disposizioni di autorità pubbliche • antitrust o pratiche commerciali scorrette • contenuti indecenti • giochi d'azzardo o di fortuna • prezzi o stime imprecise • violazioni di leggi USA
<p>PRINCIPALI LIMITAZIONI E DECADENZE DI COPERTURA</p>	<p>Non sono oggetto di copertura</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito degli "Atti illeciti relativi ai media", richieste di Risarcimento dovute all'impossibilità di accedere (o a limitazioni all'accesso) al sito web dell'Assicurato e/o a Contenuti Multimediali; - tra i "Costi di Recupero di Dati e Sistemi", costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo di Dati (compresi Segreti Commerciali) e relativo loro valore economico o di mercato, danni o perdite di tipo indiretto; - tra le poste di risarcimento dei Danni: i. somme che l'Assicurato non sia legalmente obbligato a pagare; ii. costi per adempiere a un provvedimento inibitorio o altro risarcimento non pecuniario o d'accertamento, compresa l'esecuzione in forma specifica e qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione; iii. royalty o ripetizione di servizi da parte dell'Assicurato; iv. restituzione di profitti,

data ultima revisione: 01/2026

	<p>remunerazioni o vantaggi economici ai quali l'Assicurato non abbia legalmente diritto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - criptovalute; - somme pagate a titolo di tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni; - perdite derivanti da condizioni commerciali sfavorevoli o perdite del valore di mercato; <p>Si segnala che Chubb appartiene a un gruppo assicurativo USA: pertanto non sarà tenuto a prestare l'indennizzo se ciò lo esponesse a sanzioni, divieti e restrizioni delle Nazioni Unite, sanzioni commerciali ed economiche dell'UE, Paesi membri UE, Regno Unito, USA o di convenzioni internazionali.</p>
CONFLITTI DI INTERESSE	Non si identificano circostanze che possono causare una situazione di conflitto di interesse con il cliente.
COSTI DEL PRODOTTO (ESPLICITI ED IMPLICITI)	<p>Il prodotto prevede un premio a carico del contraente così modulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premio imponibile - Costi di intermediazione - Tasse <p>Il premio lordo comprende costi di intermediazione a favore dell'intermediario pari alla percentuale sul premio imponibile alla firma indicata in fase di stipula dell'accordo di collaborazione tra Chubb e l'intermediario per la categoria di prodotti a cui il prodotto appartiene o, se diversa, pari alla percentuale indicata in fase di quotazione della singola trattativa.</p>
TERMINI DI REVOCA/RECESSO	<p>Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.</p> <p>Il contratto non prevede il diritto di recesso per ripensamento dopo la stipula.</p>

2. RISCHI ED ESIGENZE ASSICURATIVE CUI RISPONDE IL PRODOTTO	
RISCHIO CHE IL PRODOTTO MIRA A TUTELARE	<p>Il prodotto è stato pensato per tutelare le aziende dai rischi legati agli attacchi informatici, come furto di dati sensibili, violazione della privacy e interruzione delle attività.</p> <p>Copre i costi di gestione dell'incidente, il ripristino dei sistemi e le</p>

data ultima revisione: 01/2026

	<p>eventuali richieste di risarcimento da terzi. Protegge inoltre l'impresa dai danni reputazionali</p> <p>Di conseguenza, il prodotto presenta un'offerta di garanzie pronta a rispondere al meglio alle diverse esigenze della clientela <i>target</i> e dell'evoluzione del mercato, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura dei costi per la gestione e il contenimento di incidenti informatici (es. data breach, malware, ransomware) • Indennizzo per l'interruzione dell'attività e la perdita di profitto causate da attacchi cyber • Rimborso delle spese legali derivanti da violazioni di dati • Protezione contro richieste di risarcimento da parte di terzi per danni subiti a seguito di un incidente informatico • Servizi di assistenza e consulenza specializzata per la prevenzione e la gestione degli eventi cyber
<p>ESIGENZE ASSICURATIVE DELL'ASSICURATO</p>	<p>La sicurezza informatica rappresenta un elemento centrale per l'operatività di ogni azienda vista la sempre maggior importanza dell'informatica nella gestione dei processi organizzativi ed economici e riguarda qualsiasi impresa che gestisca dati, dati personali (o, a maggior ragione, informazioni sensibili) la cui perdita o diffusione abusiva potrebbe causare reclami e azioni legali.</p> <p>Tutte le aziende, ormai, hanno infatti processi interni tecnologizzati, raccolgono dati di clienti e fornitori, hanno un database digitale dove sono memorizzate informazioni di vario tipo, anche di tipo personale, perciò soggette agli obblighi della normativa sulla privacy.</p> <p>Considerato che prevenire totalmente un attacco informatico è molto difficile e prevederlo è quasi impossibile, la copertura assicurativa del rischio può costituire un valido strumento di tutela da affiancare ai mezzi di prevenzione e, in questa ottica, il Prodotto può soddisfare le esigenze di copertura da un rischio che può essere mitigato con misure di sicurezza informatica, ma non può essere eliminato nemmeno con tali misure.</p>

<p>3. MERCATO DI RIFERIMENTO</p>	
<p>MERCATO DI RIFERIMENTO POSITIVO</p>	<p>Il Prodotto si rivolge a società, associazioni, enti no profit, studi professionali, enti privati o comunali, aventi l'esigenza di assicurarsi contro il rischio informatico al cui interno siano radicate conoscenze</p>

data ultima revisione: 01/2026

	<p>informatiche tali da comprendere i termini tecnici riportati nel Set Informativo del Prodotto.</p> <p>Attenzione: È POSSIBILE DISTRIBUIRE IL PRODOTTO A POTENZIALI CLIENTI CHE NON RIENTRANO NEL MERCATO DI RIFERIMENTO INDIVIDUATO SOPRA A CONDIZIONE CHE (1) IL CLIENTE NON APPARTENGA AL MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO, E (2) IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE RICHIESTE E ALLE ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE E, SULLA BASE DELLA CONSULENZA FORNITA PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, SIA ADEGUATO.</p>
<p>MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO</p>	<p>Si ritiene che la potenziale clientela che presenta le esigenze e caratteristiche di seguito elencate non sia compatibile con il Prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segmento dei consumatori • società aventi sede al di fuori del territorio di operatività della copertura; • società aventi sede in territori colpiti da sanzioni economiche e commerciali, quali Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan del Nord, Russia, Bielorussia, Crimea; • soggetti che, in sede di valutazione di richieste ed esigenze, manifestino necessità o anche solo interesse a ottenere una assicurazione che copra elementi ricompresi nelle precedenti sezioni “Rischi Principali di Mancata Copertura”, “Principali Esclusioni di Polizza”, “Principali Limitazioni e Decadenze di Copertura”; • soggetti che, in sede di valutazione di richieste ed esigenze, manifestino interesse a perseguire obiettivi legati alla sostenibilità; • soggetti che, al momento della stipula, non siano dotati di soluzioni tecnologiche per la prevenzione, rilevazione e risposta agli attacchi informatici, in grado di garantire almeno funzionalità EDR, XDR e NGAV, Protezione <i>Ransomware</i> predittiva, <i>remediation</i> automatica con intervento entro 30 minuti dall’identificazione della minaccia, Protezione <i>multi-layered</i> strutturata su almeno 9 livelli, conformità ai <i>benchmark</i> MITRE ATT&CK, Operatività <i>out-of-the-box</i> senza necessità di configurazioni personalizzate. <p>Attenzione: IL PRODOTTO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO IN NESSUN CASO AI POTENZIALI CLIENTI CHE RIENTRANO NEL MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO SOPRA INDICATO.</p>
<p>MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PRODOTTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati definiti flussi informativi e di comunicazione idonei anche a consentire il monitoraggio e la revisione del prodotto.

data ultima revisione: 01/2026

4. STRATEGIA DISTRIBUTIVA

Considerate le caratteristiche del prodotto e del target market di riferimento, il prodotto verrà distribuito attraverso broker ed agenti, con cui Chubb ha stipulato accordi di collaborazione, che garantiscono un adeguato grado di professionalità e di esperienza e sono in grado in grado di adattare la richiesta di copertura alle specifiche esigenze assicurative del cliente di volta in volta interessato al prodotto.

data ultima revisione: 01/2026